

INDISCIPLINA, VIOLENZA E REPRESSIONE NELLE CARCERI ITALIANE DOPO L'UNITÀ

Daniela FOZZI

Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Storia, IT-07100 Sassari. Viale Umberto I, 52
e-mail: daniela.fozzi@tiscali.it

SINTESI

All'interno degli istituti penali italiani della seconda metà dell'Ottocento il ricorso alla violenza è un fenomeno comune, che si manifesta in forme diverse. Infatti, accanto a quella che possiamo definire "istituzionale", e cioè disciplinata da norme specifiche, si registra una violenza diffusa che spesso sfocia in episodi sanguinosi. La prima si traduce nelle punitzioni inflitte ai condannati che violano le regole dell'istituto in cui sono reclusi e che possono andare dalla camicia di forza a lunghi periodi di isolamento e a pesanti restrizioni nelle razioni di un cibo già scarso e spesso disgustoso. La seconda è una violenza generata dalle terribili condizioni di vita all'interno degli stabilimenti stessi, che viene esercitata dalle guardie nei confronti dei reclusi, anche quando i comportamenti di questi ultimi non rappresentano un vero pericolo, ma pure dai reclusi fra di loro e nei confronti delle guardie, nel quadro di un sistema malato, su cui per anni non si vuole e non si riesce ad attuare alcun intervento realmente incisivo.

Parole chiave: istituzioni penitenziali, carceri, violenza, Italia, XIX sec.

INDISCIPLINE, VIOLENCE AND REPRESSION IN ITALIAN PRISONS AFTER UNITY

ABSTRACT

During the second half of the XIX century the resorting to violence in Italian criminal institutions is quite a common phenomenon that takes different shapes. Indeed, besides what we commonly call "institutional violence", that is violence responding to specific norms, another form of violence is registered, which often results in bloody episodes. The first one consists of punishments inflicted on convicts who violate the rules of the institution they are confined into, and which can range from straitjacket to long periods of seclusion as well as to heavy reductions of food rations, already scarce and often disgusting. The second kind of violence instead is ge-

nerated by the terrible life conditions inside the institutions, and is inflicted to the prisoners by the guards, even when the behavior of the formers does not cause harm. This kind of violence takes place also between the convicts themselves and towards the guards in what can be defined as an ill system, over which for years no decisive intervention has either been done or wanted to be done.

Key words: punitive institutions, prison, violence, Italy, 19th century

PREMESSA

Fra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento nell'area italiana, come nel resto d'Europa, al di là del mantenimento della pena di morte, la sanzione su cui è fondato il sistema penale diviene la privazione della libertà personale.¹ Realizzata l'Unità d'Italia viene esteso a tutto il Regno, con alcune modifiche per l'Italia meridionale² e con l'esclusione della Toscana,³ il codice penale sabaudo del 1859 (Codice penale, 1859), che rimarrà in vigore fino al 1889, quando finalmente si realizzerà l'unificazione del diritto penale italiano con la promulgazione del codice Zanardelli (Codice penale, 1889). E quel codice è caratterizzato appunto dalla centralità di questo tipo di pena, anche se sono previste diverse articolazioni della stessa: i lavori forzati a vita o a tempo; la reclusione; la relegazione (art. 13); il carcere; la custodia per i minori e gli adulti di tenue discernimento (art. 26); l'arresto (art. 35).⁴ Ora, a parte

1 Sul lungo dibattito sviluppatosi anche in Italia nel corso della prima metà dell'Ottocento, al centro del quale c'è il problema della modalità di esecuzione della pena privativa della libertà personale, incentrato sulla scelta tra i due grandi sistemi d'incarcerazione sperimentati negli Stati Uniti, quello filadelfiano, noto anche come *solitary confinement*, e quello auburniano, o *silent system*, v. tra gli altri Capelli, 1983, 133-211.

2 Le modifiche al codice penale del 1859 vengono apportate attraverso il decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, il cui testo può leggersi in appendice a Da Passano, 1996, CXLIII-CLXIII.

3 In Toscana infatti resta in vigore il codice lorenese del 1853 (Codice penale, 1853).

4 I lavori forzati, a vita e a tempo, la reclusione, la relegazione, al pari della morte e dell'interdizione dai pubblici uffici, sono pene criminali (art. 13); il carcere e la custodia, come il confino, l'esilio locale, la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici e la multa, sono pene correzionali (art. 26); l'arresto, al pari dell'ammenda, è invece una pena di polizia (art. 35). Il codice segue così la tripartizione delle azioni delittuose del codice penale francese del 1810, il principale modello della codificazione penale italiana preunitaria (Libro I, *Delle pene e delle regole per la loro applicazione ed esecuzione*, Titolo I, *Delle pene*). I lavori forzati a vita o a tempo – da dieci a vent'anni – comportano la reclusione in un luogo di pena, con la catena al piede e l'assoggettamento ai lavori più faticosi a vantaggio dello Stato (artt. 16 e 52); la reclusione, invece – da tre a dieci anni – si sconta in una casa di forza con l'obbligo del lavoro (artt. 17 e 54); la relegazione – da tre a vent'anni – consiste nella detenzione del condannato in un castello "o in un altro luogo forte" (artt. 18 e 55); la pena del carcere – da un minimo di sei giorni ad un massimo di cinque anni – si sconta in case di correzione, dove il detenuto potrà essere impiegato in lavori ivi stabiliti oppure nelle carceri del circondario se la sua durata supera i sei mesi (artt. 27 e 56); la pena della custodia, che può estendersi fino a vent'anni ed è destinata ai minori e agli adulti di tenue discernimento, viene espiata in case speciali "di istruzione e d'industria" (artt. 28, 88 e

quella di fondo insita nel sistema stesso (quale maggiore violenza che privare della propria libertà una persona?), le modalità previste per l'applicazione di tali pene, e ancor più la concreta realtà della vita dei detenuti a vario titolo, sono caratterizzate da un esercizio quotidiano di forme di violenza più o meno legali.




Fig. 1: Un cortile del bagno penale di Portoferraio in un'incisione dell'Ottocento.
Sl. 1: Dvorišče kaznilnice v Portoferraio na gravuri z 19. stolejja.

Il Regolamento e bandi per li bagni situati negli arsenali marittimi di terraferma del 22 febbraio 1826

Con l'estensione del codice del 1859, in tutte le province annesse entrano in vigore anche i regolamenti relativi all'espiazione delle varie pene e tutti i luoghi di pena passano sotto il Ministero dell'Interno (Bernabò Silorata, 1891, 316), ad eccezione dei bagni, che fino a tutto il 1866 rimangono alle dipendenze del Ministero della Marina.⁵

95); infine l'arresto – da un minimo di un giorno a un massimo di cinque – si sconta nella casa di deposito di mandamento o in altro luogo destinato nello stesso mandamento (artt. 36 e 62). Le donne condannate ai lavori forzati vengono rinchiusi in una casa di forza per tutto il tempo della condanna con l'obbligo del lavoro (art. 68).

5 Con il regio decreto del 29 novembre 1866, n. 3411 (RD 1866b), infatti, è stabilito che "col primo gennaio 1867 i Bagni penali attualmente dipendenti dal Ministero della Marina, passeranno sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno" (art. 1). È dello stesso anno il decreto con il quale "le attribuzioni relative al servizio disciplinare dei bagni penali competenti al Comandante in Capo del 1° Dipar-

L'anno immediatamente successivo all'Unità viene promulgato un primo *Regolamento generale per le case di pena* (RD 1862a) dal quale rimangono esclusi solo i bagni e le carceri giudiziarie. Per i primi continuano a restare in vigore le disposizioni contenute nel bando reale sabauda del 1826⁶ e per le seconde un regolamento specifico del gennaio del 1861 (RD 1861).

Il regime disciplinare a cui sono soggetti i forzati è estremamente duro e l'attenzione del legislatore è volta unicamente a fissare obblighi e punizioni per i forzati e per le guardie, mentre è assente qualsiasi disposizione relativa per esempio al vitto o al lavoro,⁷ che invece non mancherà mai nella normativa postunitaria. I detenuti devono indossare un'uniforme e avere la testa rasata (art. 1); sono incatenati durante tutto il tempo⁸ e per qualunque infrazione sono severamente puniti. Le punizioni, infatti, possono andare da consistenti aumenti nella durata della pena, a cui si aggiunge sempre la doppia catena, alla bastonatura con cento colpi da infliggersi in due volte, sempre con l'aggiunta della doppia catena per cinque anni, fino alla morte.⁹ I forzati


timento marittimo ... saranno devolute al Direttore generale delle carceri presso il Ministero dell'Interno" (RD 1866c).

- 6 Per i bagni penali, infatti, resta in vigore un regio decreto del 1860 (RD 1860), modificato da un regolamento provvisorio del 26 giugno 1863, con il quale il Ministro della Marina, Cavour, aveva provveduto al generale riordinamento di quei luoghi di pena, confermando appunto che per il regime disciplinare dei forzati valesse ancora un regolamento del 1826 (art. 3), promulgato in un primo momento per i bagni penali marittimi di Terraferma e poi esteso anche a quelli della Sardegna nel 1859. A proposito del regolamento provvisorio della Marina del 1863, nel quale, è previsto, tra l'altro, che i delitti o crimini commessi all'interno dei bagni penali sono passibili delle punizioni stabilite nei regi bandi del 1826, Federico Bellazzi scrive: "il Regolamento provvisorio è una di quelle ipocrite apparenze colle quali si pretende di coprire le vergogne di un passato, cui non sanno rinunciare le nostre amministrazioni" (Bellazzi, 1866, 56).
- 7 Il testo del bando del 1826 è allegato alla legge del 9 luglio 1859 con la quale esso viene esteso anche all'isola di Sardegna (RD 1859). Se il regolamento del 1826 dimostrava che l'interesse del legislatore era volto unicamente a fissare obblighi e punizioni per i forzati e per le guardie preposte alla loro vigilanza, come si è detto, invece il regio decreto firmato da Cavour nel 1860 provvede al personale, al servizio amministrativo, al vestiario dei condannati, al vitto.
- 8 "Tutti i forzati ... nel bagno saranno tenuti fermi alla catena sul loro tavolato, ed a bordo di notte nel rispettivo loro ramale, ed al proprio banco: nel solo caso che fossero comandati per Regio Servizio, saranno loro tolti i ferri incatenandoli però a due e due: potrà essere posto alla catena semplice quel ristretto numero dei medesimi, che fossero destinati ai Regi Lavoratoi, al magazzino generale, od altri lavori dell'arsenale, per quali ciò fosse giudicato necessario, come pure quelli imbarcati sui Regi Legni, quando sarà giudicato indispensabile pel Regio Servizio" (art. 1).
- 9 A chi tenta la fuga, se si tratta di un condannato a tempo, la durata della pena verrà aumentata di un quarto rispetto alla condanna e verrà aggiunta la doppia catena per due anni; se invece il fuggitivo è condannato a vita, riceverà cento bastonate da infliggersi in due giorni, a cui si aggiunge la doppia catena per cinque anni; per l'applicazione di tali punizioni, sarà sufficiente un'ordinanza emanata dal Comandante in capo della Marina "sulle informazioni prese dall'Uditore di Marina" (art. 2); nelle stesse pene incorrono fra l'altro quei forzati, condannati a tempo o a vita, la cui catena, maniglia, perno o chiave risultino manomessi o che vengano trovati in possesso di lime o strumenti atti a procurarsi la fuga (art. 3); il forzato che, con parole, biglietti, lettere, fomenti ammutinamenti o rivolte incorre in pene corporali "estensibili fino alla morte" (art. 7); i forzati che rivolgono ingiurie o si rivoltano contro

sono vigilati da guardia-ciurme armati di sciabola e fucile carico, autorizzati a sparare in caso di tentativo di fuga. All'interno dei bagni si verificano spesso episodi di violenza anche fra i forzati: è il regolamento stesso che scatena l'odio fra di essi, stabilendo che ogni qualvolta uno di loro impedirà la fuga di un compagno o denuncerà con prove gli autori di furti, otterrà delle diminuzioni di pena, mentre punizioni severe sono riservate a chi non denuncia la fuga dei compagni.¹⁰ Da punizioni rigorose non sono esenti neppure i guardia-ciurme e gli aguzzini, che possono incorrere nella prigione, nella perdita dell'impiego, nella catena, nella diminuzione del vitto, nella riduzione della paga, fino alle nerbate e alla galera (artt. 26-49).

gli aguzzini o guardia-ciurme con fatti, parole o gesti, incorrono nelle più gravi pene corporali, esclusa la morte, che saranno ritenute convenienti dal Consiglio marittimo a cui spetterà il giudizio delle circostanze di fatto (art. 8); nelle stesse pene incorreranno anche coloro che ingiuriano o si rivoltano con fatti o parole a qualunque persona appartenente alla Marina (art. 9); le punizioni sono estensibili fino alla morte qualora il forzato percuota con qualsiasi strumento aguzzini, guardia-ciurme o personale appartenente alla Marina (art. 10) e con la stessa pena è punito l'omicidio o il tentativo di omicidio (art. 11); il forzato che senza autorizzazione viene trovato a vendere oggetti verrà bastonato (art. 12). La bastonatura è inoltre prevista: per il forzato che è riconosciuto reo di disobbedienza formale, che potrà essere aggravata, secondo le circostanze, con la doppia catena per un tempo determinato che non potrà eccedere i tre mesi (art. 13); per il forzato che danneggia i locali o gli strumenti di lavoro (art. 14). I forzati non possono battersi nel bagno o a bordo e in altri luoghi, se lo fanno incorrono in pene corporali e, se durante lo scontro fisico si verifica "effusione di sangue", la pena può estendersi fino alla morte (art. 15); le ingiurie seguite da vie di fatto saranno punite con cento bastonate divisibili in due giorni (art. 16); la bestemmia o l'imprecazione è punita con quindici giorni di prigione a pane e acqua ed "eziandio con quella maggior pena che fosse per meritare l'enormità della bestemmia proferta" (art. 17). Ancora bastonate sono previste per i furti, che, se riguardano oggetti appartenenti ai magazzini o ai regi vascelli, potranno essere puniti con aumenti di anni galera quanti sono quelli che le leggi comuni prevedono per il furto e le circostanze in cui questo è avvenuto: se però gli aumenti nella durata della pena fossero inutili, poiché il forzato è già condannato a vita, allora si provvederà a infliggerli cento bastonate e ad applicarli la doppia catena estensibile fino a dieci anni (art. 20); anche coloro che venderanno la loro razione di cibo potranno essere puniti con venticinque bastonate per la prima volta, e un anno di galera in caso di recidiva se la pena che stanno scontando è temporanea: con cinquanta bastonate e con cento per la seconda se condannati a vita (art. 21). I forzati devono essere perquisiti sia per accertare che non abbiano ferri o altri oggetti che possano favorire la fuga, sia per accertare che non siano in possesso di più denaro di quello che è loro consentito; se la perquisizione rivelerà che hanno infranto il regolamento, saranno puniti con cinquanta bastonate e, in caso di recidiva, con il doppio (art. 56).

- 10 Ogni forzato condannato a pena temporanea che impedirà la fuga di un compagno verrà graziato della diminuzione di un anno di galera; se invece è condannato a vita, la condanna sarà ridotta di un grado; "di simili grazie" potranno godere inoltre i forzati che denunceranno con prove gli autori di furti avvenuti negli arsenali, nei cantieri e nei magazzini o a bordo dei "Regi Legni"; saranno passibili di diminuzioni, più o meno ampie secondo i casi, anche quei forzati che denunceranno con prove gli autori di furti negli stessi luoghi (art. 4). I forzati che appartengono alla stessa "branca", o banco a bordo delle galere, sono tenuti a denunciare i compagni che tentano la fuga, sotto pena di un aumento di quattro anni di galera nel caso stiano scontando la pena temporanea, mentre quelli condannati a vita incorrono in cento bastonate da impartirsi in due giorni con l'aggiunta della doppia catena per due anni (art. 5). I forzati devono inoltre denunciare eventuali scontri tra compagni sotto pena dell'aumento di due anni di galera se condannati a tempo, e di cento bastonate e della doppia catena per un anno, se invece condannati a vita (art. 15).



*Fig. 2: Il cortile del penitenziario di Volterra in una foto della fine dell'Ottocento.
Sl. 2: Dvorišče kaznilnice v Volterri na sliki s konca 19. stoletja.*

Il Regolamento generale per le carceri giudiziarie del Regno del 27 gennaio 1861

Le carceri giudiziarie, cioè quelle destinate principalmente ai detenuti in attesa di giudizio,¹¹ fino al 1891 sono rette da un apposito regolamento promulgato qualche mese prima dell'Unità (RD 1861). Questo prevede l'isolamento preliminare del condannato al suo ingresso (art. 154),¹² il regime del silenzio durante i pasti, il lavoro, la scuola e l'isolamento durante la notte (art. 176);¹³ le punizioni,¹⁴ che sono inflitte per un numero rilevante di infrazioni, possono andare dalla privazione della passeggiata,¹⁵ di tutto o di una parte del prodotto del lavoro e del vitto, fino alla cella di punizione a pane e acqua, alla cella oscura di punizione con digiuno a pane e acqua,¹⁶ alla cella di punizione con cintura o camicia di forza¹⁷ (art. 223)¹⁸ e digiuno a pane e ac-

- 11 Le carceri giudiziarie ospitano inoltre i condannati a pene corporali durante il giudizio d'appello e di cassazione; i condannati alla pena del carcere sino a sei mesi a norma dell'art. 27 del codice penale (secondo cui, tra l'altro, "se la pena del carcere non eccede i sei mesi, da computarsi dalla data della sentenza, i tribunali possono ordinare che sia scontata nelle carceri del circondario"); i condannati a pene maggiori di sei mesi di carcere che, per malattia fisica o impotenza, sono inabili al lavoro nelle case di pena; gli arrestati per disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza; i detenuti di passaggio; i detenuti per debili e quelli che scontano la pena sussidiaria del carcere (art. 150). Nelle carceri giudiziarie, inoltre, si possono detenere i giovani incarcerati per correzione paterna, ma solo qualora contengano appositi locali dove i minori possano essere tenuti separati dagli altri detenuti (art. 152).
- 12 Il detenuto al momento della sua ammissione all'interno dello stabilimento viene registrato e poi collocato in una cella di "aspettazione" finché non riceve la visita dell'ufficiale sanitario, che al massimo viene fatta il giorno dopo (art. 153 e 154); i detenuti a seconda delle ragioni per cui si trovano nell'istituto vengono divisi in categorie che devono stare separate tra di loro (art. 159).
- 13 Il regolamento obbliga inoltre i detenuti a comunicare fra di loro con un linguaggio intelligibile ai guardiani, vietando loro anche di compiere qualsiasi atto che costituisca un tentativo di porsi in relazione non permessa con altri detenuti (art. 176).
- 14 I detenuti che causano danni agli oggetti o all'edificio in cui sono rinchiusi non solo incorrono nelle punizioni previste dal regolamento, ma devono risarcire l'amministrazione per il danno provocato; se non possono pagare, vengono privati di parte dei viveri e in caso di dolo anche di tutti i viveri, tranne che del pane (art. 178).
- 15 La durata di tale punizione può andare da uno a cinque giorni; il digiuno a pane e acqua può durare da uno a sei giorni. Con la privazione della passeggiata e di tutto o parte del prodotto del lavoro si puniscono il difetto di pulizia sia personale sia della cella e in generale "tutto ciò che involge colpa o negligenza per parte dei detenuti" (art. 224). Solo con la privazione di tutto o parte del prodotto del lavoro si punisce tra l'altro l'inosservanza dell'obbligo del silenzio (art. 225).
- 16 Con la cella di punizione e digiuno a pane e acqua (da uno a sei giorni) e con quella oscura di punizione (da dodici a quarantotto ore), sempre con digiuno a pane e acqua, si puniscono i tentativi di comunicare con i propri compagni e di procurare volontariamente dei danni, le bestemmie, la corrispondenza clandestina, la disobbedienza e le insolenze contro i guardiani (art. 227). Va detto inoltre che viene fatta una distinzione nella punizione delle ingiurie se queste sono rivolte al personale di sorveglianza o ad altri detenuti: nel primo caso infatti la punizione prevista è la cella di punizione con digiuno a pane e acqua, nel secondo solo il digiuno a pane e acqua. Con la cella di punizione e i ferri o la camicia di forza sono punite invece le violenze contro gli ufficiali dell'Autorità giudiziaria o amministrativa, contro i membri delle commissioni visitatrici, i cappellani e i medici del carcere (art. 228).
- 17 Anche il detenuto che compie atti di furore, o di rivolta e atti violenti in genere, su ordine del capo

qua per le infrazioni più gravi. Il regolamento fissa inoltre la frequenza con la quale devono avvenire i colloqui con persone esterne al carcere, e, rispetto a quanto previsto da altri regolamenti, appare meno restrittivo: i colloqui infatti possono svolgersi tre volte alla settimana per gli imputati, una sola volta se si tratta invece di condannati, salvo eccezioni per circostanze particolari (art. 209); i detenuti in punizione non possono ricevere visite né dai parenti né da altri detenuti (art. 211); i condannati non possono scrivere e non possono ricevere più di due lettere alla settimana (art. 219); la corrispondenza in entrata e in uscita è sempre letta e autorizzata dall'Autorità (art. 218). Un altro fattore che rende ancora più precaria la situazione dei detenuti nel caso specifico nelle carceri giudiziarie, ma in generale in tutti i luoghi di pena, è il regime alimentare dei condannati che è monotono e scarso; spesso il cibo è anche di infima qualità e talora disgustoso, come dimostrano le continue proteste dei detenuti.¹⁹

Il Regolamento generale per le Case di pena del Regno del 13 gennaio 1862

Anche il regolamento generale per le case di pena del 1862 (RD 1862a)²⁰ prevede un periodo preliminare di isolamento assoluto del detenuto al suo ingresso nello stabilimento²¹ (art. 238)²² e stabilisce, inoltre, che egli indossi "l'abito uniforme della casa",

guardiaio, in caso di urgente necessità, è consegnato in cella di punizione e può essere anche assicurato con cintura o camicia di forza (art. 170).

- 18 Quella con camicia di forza dura da uno a quindici giorni.
- 19 Il vitto legale dei detenuti si compone di una razione di pane da soldato di settecentocinquanta grammi; di una razione di minestra di settecentocinquanta grammi e composta di riso, legumi nelle quantità indicate nei regolamenti; le donne incinte e le madri che allattano, in seguito al parere dell'ufficiale sanitario, possono ricevere una razione supplementare ed una porzione di carne due o più volte alla settimana (art. 277); una volta alla settimana la minestra solita verrà sostituita con una fatta di brodo di carne (art. 278); i condannati possono procurarsi vitto a loro spese e in questo caso cessano di avere diritto al vitto legale del carcere; qualora non consumino interamente il vitto legale non possono darne agli altri detenuti (art. 281); le compagnie di carità e le opere pie non possono distribuire vitto all'interno delle carceri (art. 281 ss.).
- 20 Nelle *Dichiarazioni preliminari del Regolamento generale* si legge che le case di pena comprendono "le case di forza destinate alla detenzione dei condannati alla reclusione – i castelli od altri luoghi forti per i condannati alla relegazione – le case di correzione per i condannati al carcere – quelle per i condannati alla custodia e, salve le modificazioni nel regolamento indicate, gli stabilimenti penali esistenti nelle Provincie Toscane in forza di provvedimenti speciali vigenti in esse, e non compresi nelle suddette categorie". Le donne scontano la pena dei lavori forzati nelle case di forza e appositi regolamenti contengono "le norme speciali di governo delle case di relegazione e di custodia" (art. 1). Come si vede, quindi, sono esclusi dalle disposizioni di tale regolamento coloro che sono condannati ai lavori forzati, essendo previsto per essi un apposito regolamento, anche perché fino al tutto il 1866, come si è detto, rimangono alle dipendenze della Marina, mentre tutti gli altri luoghi di pena dopo l'Unità sono passati alle dipendenze del Ministero dell'Interno.
- 21 Questo periodo di isolamento dura quindici giorni per i condannati al carcere e venti per quelli condannati alla reclusione; per i recidivi la segregazione si protrae "per un numero di giorni corrispondenti alla metà del periodo determinato per ciascuna categoria" (art. 239). Durante l'isolamento il condannato non potrà essere impiegato in alcun lavoro (art. 238); non dovrà avere alcun contatto con gli

al quale sul braccio sinistro viene applicato "in cifre grandi" il numero di matricola con il quale il detenuto è registrato al suo ingresso e che "da quel momento egli non può più essere chiamato altrimenti fuorché per detto numero" (art. 237). Terminato il periodo d'isolamento, il recluso viene "associato" al resto della "famiglia detenuta" e assoggettato all'osservanza di tutti gli ordini e discipline vigenti nell'istituto (art. 241). Da questo momento quindi egli dovrà vivere all'interno dello stabilimento secondo quelle che sono le disposizioni contenute nel regolamento generale, che gli impongono, tra l'altro, di rivolgersi ai sorveglianti sempre a voce bassa qualora debba dare o chiedere spiegazioni e di parlare o rispondere solo se autorizzato (art. 243); di non comunicare in qualunque modo con gli altri detenuti, oralmente, o per iscritto, o tramite gesti, e di pregare nella cappella o altrove solo mentalmente (art. 244): l'obbligo del silenzio è quindi continuo (art. 5). Tra l'altro, gli viene proibito di usare tabacco da fumo o da masticare (art. 245), di ricevere denaro, alimenti e vestiario (art. 246) e, tranne il caso di circostanze eccezionali, può ricevere visite solo a lunga distanza le une dalle altre.²³ Le "pene disciplinarie" vanno dall'ammonizione²⁴ all'isolamento con restrizioni nel vitto,²⁵ dal di-

altri detenuti, ma unicamente con il direttore, l'ispettore economo e il cappellano, che cercheranno di conoscerne il carattere e di persuaderlo a emendarsi, oltre a informarlo sulle regole dell'istituto in cui è rinchiuso (art. 240); l'isolamento deve essere rigorosamente osservato anche durante le passeggiate giornaliere (art. 238).

- 22 All'ingresso nello stabilimento il detenuto, oltre alla consueta perquisizione e conseguente privazione di denaro e oggetti in suo possesso (artt. 230 e 231), viene privato anche dei "comestibili od altri oggetti congeneri" di cui è in possesso e di cui evidentemente gli viene impedito il consumo. Al detenuto, dopo la visita del medico chirurgo, vengono tagliati i capelli e rasa la barba; alle donne i capelli vengono tagliati solo in caso di necessità (art. 235).
- 23 Tranne il caso di circostanze eccezionali, come gravi malattie o "urgenti interessi di famiglia", i detenuti possono ricevere visite solo dopo tre mesi di detenzione, se sono stati condannati alla pena del carcere, e dopo quattro se condannati invece alla reclusione (art. 279); le visite successive possono essere fatte ai condannati alla reclusione ogni tre mesi e a quelli condannati al carcere ogni due (art. 281) e ogni colloquio non può durare più di mezz'ora per visitante (art. 288); la corrispondenza destinata ai detenuti è consegnata loro solo dopo essere stata letta dal direttore o da chi ne fa le veci, che qualora ritenga conveniente che il detenuto non ne conosca il contenuto, ne vieta la consegna (art. 291); salvo circostanze straordinarie, i detenuti possono scrivere e spedire lettere solo dopo la detenzione di un mese, se condannati al carcere, e di due mesi se alla reclusione; in seguito i primi potranno scrivere una volta la mese e i secondi una volta ogni due (art. 294).
- 24 Tale punizione si applica al detenuto che per la prima volta abbia ritardato nell'obbedire agli ordini superiori; qualora abbia trascurato i suoi doveri di pulizia; abbia insudiciato i locali od oggetti dello stabilimento; buttati, "sciupati" o dati ad altri gli alimenti; infranta la regola del silenzio o comunicato con altri detenuti; abbandonato prima del segnale il luogo assegnatogli; dimostrato negligenza o svogliatezza nel lavoro (art. 396).
- 25 L'isolamento in cella di rigore "con pane ordinario e una sola minestra" al dì (da uno a tre giorni) viene inflitta ai detenuti recidivi per la prima volta che si sono allontanati dal loro posto durante la notte; si sono rifiutati di lavorare con falsi pretesti; hanno atteso a lavori diversi da quelli assegnati loro; hanno eseguito lavori per altri detenuti; hanno alterato o rovinato i libretti con i loro conti; hanno rovinato oggetti che ripagheranno con il loro peculio; sono stati trovati in possesso di carte, libri, oggetti vestiario, alimenti o altro introdotti clandestinamente; hanno fabbricato strumenti di lavoro per sé

vieto di ricevere visite, di scrivere lettere, di leggere la corrispondenza, sino ai ferri, che potranno essere applicati alle mani e ai piedi anche contemporaneamente a se-

o per altri; hanno abbandonato il laboratorio senza permesso (art. 397). Va precisato, inoltre, che è considerato recidivo il detenuto che, essendo già stato sottoposto ad alcuna delle pene disciplinari, commetta nell'intervallo di due mesi "daccchè ha finito di scontarla, una nuova mancanza eguale o analoga a quella per cui fu già punito" (art. 403). L'isolamento in cella di rigore con pane e acqua (da uno a quindici giorni) si applica qualora il detenuto si renda recidivo per la seconda nelle infrazioni indicate nell'art. 396 e per la prima in quelle di cui all'art. 397, oppure qualora abbia fatto richiami collettivi o "combinati", abbia disturbato l'ordine in cappella o nella scuola; rivolte ingiurie ai compagni; risposto con arroganza o con termini o atti sconvenienti agli ordini datigli; mancato di rispetto alle persone esuane che abbiano avuto accesso allo stabilimento; abbia simulato o si sia procurati malattie od infermità (art. 398). L'isolamento in cella di rigore con pane e acqua (da uno a quindici giorni) e con l'aggiunta dei ferri si applica dopo la terza, la seconda e la prima recidiva, rispettivamente nelle infrazioni di cui agli artt. 396, 397 e 398 e, inoltre, in caso di violenze commesse contro qualunque persona: di rifiuto a obbedire agli ordini dei superiori e di parole ingiuriose contro questi; di sottrazione di oggetti; di corrispondenze clandestine; di ammutinamento o tentativo di evasione (art. 399). L'isolamento in cella con vitto legale, da un periodo minimo di un mese ad uno massimo di sei, si applica nei casi di recidiva abituale, di assoluto o continuo rifiuto a lavorare e di pervicacia nel rifiutare di assoggettarsi alla disciplina dello stabilimento (art. 400). Nelle celle di punizione il detenuto è costretto a dormire su un letto "a campo", privo di saccone, materasso e lenzuolo (art. 392); l'isolamento in cella di rigore comporta sempre la privazione del lavoro, delle visite e delle corrispondenze, mentre l'isolamento in cella da uno a sei mesi può essere aggravato, per tutta la sua durata o per una parte di questa, dal divieto di lavorare; ancora, al detenuto a cui si applica tale punizione sarà concessa un'ora di passeggio solo dopo il primo mese di isolamento e il direttore potrà concedergli "di avere colloquio" o di scrivere delle lettere (art. 393). L'isolamento da uno a sei mesi si applica se il detenuto ha subito precedentemente la punizione dell'isolamento in cella a pane e acqua da uno a quindici giorni con i ferri (art. 391), in caso di recidiva abituale e di assoluto e continuo rifiuto di lavorare e di "pervicacia nel non voler assoggettarsi alle discipline dello stabilimento" (art. 400). Quando il consiglio di disciplina decide che tale isolamento deve durare per più di tre mesi con l'aggravante della privazione del lavoro, tale giudizio deve essere approvato dal Ministero (art. 395). L'applicazione delle punizioni da scontare in cella di isolamento per i "cronici" e le donne in gravidanza verrà effettuata solo dietro parere favorevole del chirurgo (art. 406); in caso di isolamento in cella di rigore da uno a quindici giorni e in quello che precede l'aggiunta dei ferri, su tre giorni di isolamento due saranno a pane e acqua e uno a vitto ordinario fino alla fine della punizione; i ferri potranno essere applicati alle mani e ai piedi anche contemporaneamente a seconda della gravità dei casi e il detenuto punito, "ogni tre giorni il terzo" lo deve passare libero dai ferri; al detenuto in punizione a pane e acqua sarà accordato un supplemento di "mezza razione di pane", della quale però può essere privato quando lo richiedano circostanze particolari e sentito l'ufficiale sanitario (art. 394). Il medico chirurgo deve visitare giornalmente i condannati rinchiusi in cella per punizione e, qualora ritenga che non possano continuare a scontare la punizione loro inflitta, il direttore ne ordinerà la sospensione per il tempo che il chirurgo riterrà necessario (art. 405). Qualora il detenuto durante la detenzione commetta un reato, sarà consegnato al pubblico ministero e nel frattempo punito con l'isolamento in cella di rigore a pane e acqua e con i ferri da uno a quindici giorni (art. 401). Anche il detenuto che sta per essere rilasciato dovrà subire un periodo di isolamento, la cui durata varia a seconda della pena che ha dovuto scontare (art. 411); la durata del periodo di isolamento per il "liberando" varia a seconda della pena che sta scontando (art. 411) e durante questo periodo il direttore, il cappellano e la madre superiore negli stabilimenti femminili dovranno fare al liberando o liberanda "quelle migliori esortazioni che valgano a persuaderli a bene usare della libertà che sta per ricuperare" (art. 412).

conda della gravità dei casi. Anche il vitto dei condannati può considerarsi una forma di violenza, perché oltre al fatto che spesso è disgustoso e di infima qualità, è scarso nelle razioni: secondo il regolamento del 1862 infatti il cosiddetto vitto legale, cioè somministrabile a tutti i detenuti sani, si compone per ogni individuo di una razione di pane e di due ministre, a cui per i detenuti lavoratori, deve aggiungersi ogni giorno una "pietanza";²⁶ il vitto "di ricompensa" si compone del vitto dei lavoranti più venticinque centilitri di vino per tre volte a settimana (art. 317).²⁷ Al regolamento sono annesse anche delle tavole in cui è indicata minuziosamente la quantità di ingredienti con i quali si preparano le pietanze dei detenuti.²⁸ È inoltre proibito cibarsi in modo diverso da quello indicato, sia attraverso integrazioni di cibo acquistate sia attraverso quelle che i parenti o altri vogliono fornire al detenuto (art. 320). Va sottolineato che il cibo che un detenuto eventualmente per inappetenza non voglia consumare non può essere dato ad altri²⁹ (art. 322); delle razioni di cibo più sostanziose sono previste solo in casi di bulimia o verificandosi circostanze straordinarie (art. 321).

Il Regolamento per i condannati alla pena della relegazione del 28 agosto 1862 e il Regolamento per le case penali di custodia del 27 novembre 1862

Poco dopo la promulgazione del regolamento generale del 1862, vengono pubblicati due nuovi regolamenti specifici, uno per le case di relegazione (RD 1862b) e l'altro per le case di custodia (RD 1862c), e in entrambi la disciplina dei detenuti è più o meno la stessa prevista dal regolamento generale, sia pure con alcune attenuazioni.

Nel primo si stabilisce che i condannati alla relegazione devono essere distinti in due categorie: la prima comprende i condannati per crimini contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, la seconda tutti gli altri; queste due classi di relegati scontano separatamente la pena "in castella, od altri luoghi forti destinati esclusivamente per i condannati a questo genere di pena, od in quartieri separati dello stesso stabilimento";

26 Per pietanza in genere si intende un piatto composto di carne, o pesce o uova o formaggio.

27 Con il regio decreto del 23 luglio 1868, n. 4529 (RD 1868) per le case di pena nelle quali è adottato il sistema dell'appalto generale del mantenimento dei detenuti e delle lavorazioni, è abolito il trattamento vittuario di lavorante e di ricompensa, a cui si riferiscono gli artt. dal 316 al 320. In questo caso l'alimentazione dei condannati a carico dello Stato, è ristretta al vitto legale o semplice per i sani e al vitto dietetico per i malati, come sono previsti dal regolamento. Il detenuto potrà comperare il cosiddetto sopravvito, a cui però non ha diritto per un giorno qualora sia stato punito con l'ammonizione per infrazione al regolamento.

28 Il trattamento alimentare delle donne è identico a quello dei maschi, tranne che per le quantità che sono ridotte di un decimo per il vitto legale, da lavorante e da convalescente, e di due quinti quanto al vino, che è compreso sia nel vitto di ricompensa sia in quello di convalescenza (art. 318).

29 Dare il proprio cibo ad altri o scambiarlo è un'infrazione al regolamento punibile con l'ammonizione (art. 396).

le donne possono essere rinchiusse negli stabilimenti penali destinati per le condannate ad altre pene corporali, "tenendole però segregate da queste ultime, ed osservata inoltre, quanto ad esse, la separazione delle due classi suindicate" (art. 1). Ai relegati, sia che indossino abiti propri o forniti dallo stabilimento, dovrà applicarsi sul braccio sinistro il numero della matricola e anche in questo caso, al pari di quanto è previsto nel regolamento generale, il condannato "non può essere altrimenti chiamato o indicato che col suo numero" (art. 2); il periodo di isolamento preliminare dura due settimane, durante le quali i relegati possono usufruire solo del vitto legale, che non possono integrare in alcun modo (art. 3); dal momento in cui il relegato è ammesso alla vita comune potrà lavorare e rispettare la disciplina prevista da tale regolamento (art. 5); dovrà osservare l'obbligo del silenzio durante la notte, il lavoro, la scuola, le refezioni e le funzioni religiose; nelle altre ore della giornata il silenzio può essere interrotto dal direttore o da chi ne fa le veci "con quelle limitazioni che crederà opportune" (art. 7); i relegati che ricusano il lavoro durante il "passeggio" devono sempre osservare l'obbligo del silenzio e il "passeggio" ha luogo in un luogo separato da quello riservati ai lavoratori³⁰ (art. 14); ai relegati a cui è concesso di rompere il silenzio è però impedito di parlare in gergo o in maniera incomprensibile al personale di sorveglianza (art. 16). Per quanto riguarda le punizioni, queste sono più o meno le stesse del regolamento generale di qualche mese prima e irrogabili per le stesse infrazioni³¹ (artt. 25-29). I relegati possono ricevere una visita al mese; le visite ogni quindici giorni sono permesse solo come ricompensa dopo sei mesi di detenzione e devono essere autorizzate dal direttore (art. 32); le lettere possono essere spedite due volte al mese e sino a quattro volte per ricompensa dopo sei mesi di detenzione (art. 33). In generale, tale regolamento, per alcuni aspetti sembra essere meno restrittivo di quello generale, ammettendo che i relegati, che non sono incorsi in punizioni maggiori dell'ammonizione o interdizione dal sopravitto, possano acquistare cinque grammi di tabacco al giorno (art. 36) e possano anche procurarsi a proprie spese un sopravitto (art. 37). Anche questo regolamento prevede che i detenuti affetti da bulimia abbiano un aumento nella razione del cibo dietro certificato rilasciato dall'ufficio sanitario (art. 46); i relegati inoltre possono far uso di un materasso proprio sul letto messo a disposizione dalla casa (art. 49).

Sempre nel 1862 viene promulgato anche il regolamento per le case di custodia del regno, che sono destinate ad accogliere i minori e agli adulti di tenue discernimento secondo quanto dispone il codice penale.³² Anche in questo caso, all'ingresso del dete-

30 Con una circolare del 1865, il Ministero degli Interni ha disposto che l'obbligo del silenzio durante le ore del passeggio è imposto anche ai relegati che preferiscono l'ozio al lavoro e che le infrazioni a quest'obbligo sono punite con le stesse misure previste per i relegati che lavorano (EC, 1865, 176).

31 Le uniche differenze riguardano la durata di alcune punizioni.

32 "I minori di quattordici anni, il cui ricovero fu ordinato dai Tribunali per avere agito senza discernimento, debbono essere oggetto di cure particolari, benché assoggettati alle regole generali dello Stabilimento" (art. 53).

nuto nell'istituto, è previsto un primo periodo di isolamento nella "cella di osservazione", che può andare da cinque a venti giorni secondo il giudizio del direttore, il quale nel determinarne la durata, deve tenere conto dell'età, della condotta precedente all'arresto, dell'indole del detenuto e della natura del reato commesso; per i recidivi l'isolamento durerà il massimo, cioè venti giorni; durante questo periodo il direttore procura al detenuto qualche lavoro, gli concede il passeggio isolato sotto la sorveglianza di un guardiano e gli può permettere anche di frequentare la scuola, separandolo dagli altri (art. 4); i detenuti devono osservare l'obbligo del silenzio durante la notte, il lavoro, la scuola, le refezioni e le funzioni religiose; nelle altre ore della giornata il direttore può scioglierli da quest'obbligo con le limitazioni che crederà opportune (art. 5); i detenuti possono ricevere le visite dei loro parenti trenta giorni dopo il loro ingresso nello stabilimento e successivamente una volta al mese (art. 21); terminato il periodo iniziale di isolamento, possono scrivere e spedire lettere che successivamente è concesso loro una volta al mese (art. 25); i minori di sedici anni ricevono il vitto nelle qualità e quantità stabilite per le donne dal *Regolamento generale per le Case di pena* (art. 37). Le punizioni disciplinari consistono nell'ammonizione o nella privazione della ricreazione da uno a cinque giorni, nella privazione della seconda minestra da uno a cinque giorni;³³ nella consegna nella propria cella durante la ricreazione con la privazione della seconda minestra da uno a cinque giorni;³⁴ nella reclusione nella cella di punizione con pane e una sola minestra da uno a cinque giorni;³⁵ nella reclusione nella cella di punizione a pane e acqua da uno a otto giorni;³⁶ nella reclusione nella cella di punizione "resa oscura" e a pane e acqua per uno o due giorni³⁷ (art. 44).


33 L'ammonizione, la privazione della ricreazione e della seconda minestra si applicano nei casi di "difetto di nettezza, di pigrizia nell'alzarsi dal letto, di divagamento nella cappella, nel laboratorio e nella scuola, e generalmente a tutti gli atti che involgono negligenza o colpa non grave" (art. 45).

34 Con la privazione della seconda minestra e la consegna nella propria cella durante la ricreazione si puniscono le inosservanze all'obbligo del silenzio, "le beffe ai compagni, lo sciupo degli alimenti" (art. 46).

35 Con la consegna nella propria cella durante la ricreazione e la reclusione nella cella di punizione con pane e una sola minestra da uno a cinque giorni si puniscono tra l'altro i casi di indebita assenza dal luogo del lavoro e dagli uffici religiosi, d'ingresso nella cella altrui, di rifiuto del lavoro, di schiamazzi, di atti indecenti, di parole sconce, d'insudiciamento o guasto dei muri (art. 47).

36 Con la reclusione nella cella di punizione con pane e una sola minestra da uno a cinque giorni e con la reclusione nella cella di punizione a pane e acqua da uno a otto giorni si puniscono: "i guasti maliziosi" negli abiti e negli utensili, nelle materie prime e nei manufatti, nei libri e nei letti, la rottura procurata dei vetri; "lo stacciamento" delle stoviglie, il procurarsi "artamente" o fingere qualche infermità o difetto fisico; le bestemmie, il trafugamento di lettere e le corrispondenze clandestine; la disobbedienza e le insolente ai guardiani; la denuncia spontanea dei falli dei compagni (art. 48).

37 Ancora con la reclusione nella cella di punizione a pane e acqua da uno a otto giorni; con la reclusione nella cella di punizione "resa oscura" e a pane e acqua per uno o due giorni si castigano gli autori "di diverse vie di fatto verso i compagni, di minacce ai guardiani ed agli impiegati, di accuse caluniose, di tumulti, d'irriverenze nell'oratorio, di atti o scritti sconci e scandalosi, di percosse ai detenuti ed ai guardiani, di grida sediziose e di rivolta, di congiure, di armutamenti e di ribellione, di tentativi di evasione, di furti, senza pregiudizio dell'azione fiscale" (art. 49).



*Fig. 3: Guardie carcerarie in divisa (1862).
Sl. 3: Ječarji v uniformi (1862).*

Circa quattro anni dopo la promulgazione di questi due regolamenti i bagni penali passano sotto la direzione del Ministero dell'Interno (RD 1866b) e vengono abolite la

pena corporale del bastone e delle verghe "in tutte le Provincie italiane liberate dalla dominazione austriaca" (RD 1866a).³⁸

Il *Regolamento per le case di custodia* del 29 novembre 1877 e il nuovo *Regolamento disciplinare per i condannati che scontano la pena dei lavori forzati* del 7 marzo 1878

Nel 1877 viene promulgato il nuovo regolamento per le case di custodia del Regno (RD 1877b), che mira però soprattutto ad attuare una classificazione dei ricoverati.³⁹ Le punizioni previste da questo regolamento sono: 1) l'ammonizione in privato fatta dall'istitutore e aggravabile, secondo i casi, con la pubblicazione mediante ordine del giorno da leggersi in presenza di tutti i ricoverati; 2) l'esclusione dalla ricreazione da uno a otto giorni;⁴⁰ 3) la proibizione di acquistare sopravitto da due a otto giorni; 4) la cella a pane e acqua da due a tre giorni;⁴¹ 5) la cella a pane e acqua da quattro a otto giorni; 6) la cancellazione parziale o totale dei punti di merito ottenuti; 7) il passaggio alla classe di punizione (art. 128).⁴²

38 Nel codice austriaco del 1852 (Codice penale, 1852), infatti, al pari di quello del 1815 (Codice penale, 1815), è disposto che con colpi di bastone si batteranno gli uomini adulti e che "coi colpi di verghe si esaspera la pena dei giovani al di sotto di diciotto anni e nelle donne"; è previsto inoltre che tale castigo non possa eccedere i trenta colpi e possa essere applicato ai soli recidivi, "né mai altrimenti che dietro dichiarazione del medico sulla sua innocuità allo stato di salute del condannato, e non più di una volta durante la pena, né potrà mai eseguirsi in pubblico": Parte Prima, *Dei crimini*, Capo I, *Dei crimini in generale*, Capo II, *Delle pene in generale*, § 24. A questa disposizione poi si aggiunge quella contenuta nel § 248 (Parte Seconda, Capo II, *Delle pene, dei delitti e delle contravvenzioni in genere*), che dispone che il castigo corporale come pena principale può applicarsi soltanto in sostituzione dell'arresto per determinate categorie di delitti e contravvenzioni e ancora una volta che, per le donne e i minori di diciotto anni, può consistere solo nei colpi di verghe e non può eccedere i venti colpi, può essere eseguito solo dietro il parere del medico "sulla innocuità allo stato di salute del condannato, non più di una volta durante la pena e non mai in pubblico".

39 Gli adulti devono essere rinchiusi in case separate da quelle destinate ai minorenni (art. 5); i minorenni sottoposti alla custodia per condanna penale e i ricoverati per altre cause dovranno essere separati fra di loro (art. 6); si attuerà inoltre la divisione dei ricoverati in classi in ragione della loro età e del loro grado di istruzione "morale e professionale" (art. 7).

40 La prima e la seconda punizione sono inflitte per le disobbedienze momentanee, per difetto di pulizia personale, per la pigrizia nell'alzarsi dal letto, "pel divagamento" nella cappella, nelle officine o nella scuola, per l'inosservanza del silenzio quando è prescritto, per le parole sconvenienti, e per tutti quegli atti che non costituiscono negligenza o colpa grave (art. 129). Coloro che sono puniti con l'esclusione dalla ricreazione, durante questa possono essere rinchiusi in cella oppure obbligati ad assistervi in disparte (art. 134).

41 La terza e la quarta punizione invece sono inflitte per i "guasti maliziosi", le beffe e le minacce ai compagni, l'abituale e persistente disobbedienza, le parole insolenti verso i maestri d'arte e i sorveglianti (art. 130).

42 La quinta, la sesta e la settima punizione sono inflitte per gli atti o scritti contro il buon costume, le appropriazioni indebite, le irriverenze verso i superiori, le percosse ai compagni, gli ammutinamenti, le grida sediziose, gli atti di rivolta, le evasioni, "senza pregiudizio dell'azione penale" (art. 131). Le

Nel frattempo vengono pubblicati altri decreti per disciplinare con norme nuove singoli aspetti, come l'amministrazione, il personale, il vitto e gli appalti.⁴³

Nel 1878 viene pubblicato anche il nuovo regolamento disciplinare per i bagni penali (RD 1878b), che, pur essendo meno duro del precedente, è ancora estremamente severo.⁴⁴

Rimangono infatti la rasatura del forzato, la sua "ferratura" e l'isolamento iniziale⁴⁵ fino a due mesi se recidivo⁴⁶ (artt. 3, 7), così come l'obbligo del silenzio "in cappella, in scuola e durante la notte" (art. 11); i forzati non possono tenere denaro ed è loro vietato cantare, giocare e avere comunicazioni segrete fra di loro (art. 12); è consentito loro fumare durante il tempo di riposo e il passeggio, ma è proibito durante il lavoro e mentre scontano una punizione (art. 52); i forzati vengono ripartiti in quattro divisioni a seconda del reato commesso;⁴⁷ lavorano dieci ore al giorno e dormono

punizioni dalla prima alla quarta sono inflitte dal direttore, le altre dal consiglio della casa; l'autore della mancanza dovrà sempre essere sentito e non si potranno applicare più punizioni per un'unica mancanza (art. 133). Il regolamento (art. 139) indica anche quale deve essere la composizione del consiglio di disciplina e stabilisce che (il direttore come presidente, l'istitutore e il maestro di scuola come consiglieri); il consiglio verrà convocato dal presidente quante volte occorrerà (art. 140).

- 43 V. il regio decreto 23 luglio 1868, n. 4529 (RD 1868), con il quale vengono introdotte modifiche al regolamento generale per le case di pena; il regio decreto 18 novembre 1869, n. 5347 (RD 1869), con il quale la direzione delle carceri, delle case di pena e dei bagni pena sono poste sotto l'autorità dei prefetti; il regio decreto 8 dicembre 1870, n. 6096 (RD 1870), contenente alcune disposizioni relative alle case di pena quanto all'appalto per la fornitura del vitto ai condannati; il regio decreto 10 marzo 1871, n. 113 serie 2^a (RD 1871a), relativo al personale dell'amministrazione carceraria; il regio decreto 26 novembre 1871, n. 542, serie 2^a (RD 1871b), concernente la somministrazione di vestiario e altri effetti ai condannati ai lavori forzati; il regio decreto 24 maggio 1874, n. 1928, serie 2^a (RD 1874), contenente modifiche al trattamento alimentare dei detenuti sani nelle case di pena; il regio decreto 19 novembre 1876, n. 3512, serie 2^a (RD 1876), relativo ancora al personale dell'amministrazione carceraria; il regio decreto 24 febbraio 1878, n. 4306, serie 2^a (RD 1878a), che sopprime la direzione generale delle carceri presso il Ministero dell'Interno; poi ricostituita con il successivo regio decreto 11 settembre 1879, n. 5131, serie 2^a (RD 1879).
- 44 Quattro anni prima della pubblicazione del nuovo regolamento per i bagni penali viene nominata una commissione con l'incarico di studiare e proporre delle riforme da introdursi nell'ordinamento dei bagni penali. Frutto del lavoro di questa commissione è una legge con la quale vengono sostituiti i tribunali ordinari a quelli militari marittimi nella cognizione dei reati commessi dai condannati ai lavori forzati, abrogando i Bandi per i bagni marittimi pubblicati negli Stati sardi nel 1826 e l'Editto penale per i reati commessi dai forzati nell'ex Regno delle Due Sicilie, e disponendo che si provvedesse alla pubblicazione delle norme regolamentari per l'esecuzione della legge stessa (RD 1877a; RD 1877c).
- 45 Rimane anche la disposizione che prevede che nella manica sinistra "dell'abito uniforme fattogli indossare, ogni condannato porta il numero di matricola che serve a distinguerlo invece del cognome" (art. 4).
- 46 Se invece il condannato non è recidivo, l'isolamento preliminare dura un mese (art. 7); anche prima di essere rimesso libertà, il condannato ai lavori forzati deve passare un periodo in isolamento, in cui riceverà le visite del direttore e del cappellano che lo esortano a fare buon uso della libertà che sta per riavere (art. 63).
- 47 Alla prima appartengono i condannati per delitti militari, o "per reati commessi in seguito a moto improvviso dell'animo" e si distinguono per una striscia di lana bianca sul berretto; alla seconda i con-

per sette⁴⁸ (art. 53) e durante la notte sono legati con la catena al proprio letto (art. 54); le visite avvengono a lunghi intervalli di tempo.⁴⁹ Rispetto al regolamento del 1826 non sono più contemplate la bastonatura e la morte, ma rimangono la doppia catena,⁵⁰ i ferri e la camicia di forza per le infrazioni più gravi.⁵¹

dannati per furto, la cui striscia nel berretto è di lana gialla; alla terza i condannati per grassazione che si distinguono con la striscia di lana giallo-nera; infine, alla quarta quelli condannati per delitto atroce, assassinio ecc. che portano una striscia sul berretto di lana nera (art. 8). I condannati vengono inoltre distinti tra di loro in tre categorie a seconda della loro condotta con diversi colori del colletto della giubba (art. 15); i condannati che appartengono alla seconda e alla terza categoria vengono incatenati a coppie, mentre quelli che appartengono alla prima – cioè quelli che tengono una condotta migliore – sono incatenati singolarmente; i condannati inservienti nei cameroni sono esentati dalla catena e portano il semplice anello (art. 21); la catena è "assicurata al malleolo della gamba sinistra" ed è "di vario grado": coloro che appartengono alla terza categoria, e cioè quelli la cui condotta è considerata la peggiore, portano una catena di nove maglie e di tre chilogrammi di peso; anche coloro che appartengono alla seconda categoria portano una catena con nove maglie ma di peso inferiore, un chilo e settecento grammi; le maglie della catena per coloro che appartengono alla prima categoria sono sei e il peso è di un chilo e trecento grammi (art. 22). A proposito del peso della catena del forzato, in una circolare del Ministero dell'Interno del 26 aprile 1879, si legge che nel peso della catena è compreso anche il peso dell'anello, essendo questo parte integrante della catena stessa e "d'altronde, nel dubbio, le disposizioni che contengono le pene afflittive, debbono sempre interpretarsi nel senso il più favorevole" (Raccolta, 1885, 1276).

48 I condannati che lavorano all'aperto, "mentre accedono al luogo del lavoro e quando ne ritornano sono sempre accoppiati a due a due, e le squadre sono congiunte da una catena fermata ai due estremi (art. 42).

49 I condannati possono ricevere visite solo dopo cinque mesi dal loro ingresso nello stabilimento e successivamente ad intervalli di quattro mesi (art. 56); i condannati possono scrivere lettere ai parenti ogni tre mesi (art. 58) e il direttore, o chi per lui, deve controllare il contenuto delle lettere che il condannato scrive e riceve (art. 59).

50 Oltre alla doppia catena, tra le punizioni, sono previste l'ammonizione per "mancanze contro la pulizia, o altre disposizioni di mero ordine, piuttosto per trascuratezza che per disprezzo" (art. 80); la privazione assoluta del lavoro, aggravabile col divieto del vitto venale, ed anche con la doppia catena, estensibile da cinque giorni a due mesi, che, insieme alla privazione del lavoro senza mercede aggravabile come nel caso precedente ed estensibile da dieci giorni a due mesi, si applica in caso di trascuratezza ai doveri di nettezza della persona e del vestiario, svogliatezza nel lavoro, mancanza di risposta alla chiamata, allontanamento dal posto assegnato, fumare fuori del tempo e del luogo prescritto, osservazione indebita agli ordini ritardo nell'eseguirli, infrazione al silenzio quando è d'obbligo, schiamazzi, bestemmie, canti che disturbano la quiete (art. 81); la cella comune, da tre a trenta giorni con trattamento a pane e acqua e con doppia catena (§ 4), con cui si puniscono il commercio di oggetti di vestiario e vitto, il danneggiamento e l'insudiciamento dei muri dello stabilimento e degli oggetti, il possesso clandestino di giornali e libri, la clandestina fabbricazione di manufatti, l'alterazione dei libretti del conto corrente, la mancanza di rispetto, l'ingiuria e la minaccia delle guardie o di altro personale, il reclamo per ingiusta causa, il gioco, il profitto illecito, la simulazione di malattie e il disturbo dell'ordine (art. 82); la cella comune da cinque a trenta giorni con trattamento a pane e acqua e catena fissata fino alla terza maglia (§ 5) con cui si puniscono la fabbricazione o il possesso di arnesi atti all'offesa o alla fuga, la corrispondenza clandestina con persone all'esterno, il possesso di denaro, l'ingiuria, la minaccia e la violenza contro i "conservi di pena", l'ubriachezza e gli atti immorali (art. 83); la cella d'isolamento assoluto da otto a trenta giorni con trattamento a pane e acqua e doppia catena, o fissata fino alla terza maglia (§ 6) con cui si puniscono il rifiuto costante di lavorare, il com-

Il nuovo codice penale e il regolamento del 1891 per la sua attuazione

I lavori per l'unificazione del diritto penale si concludono nel 1889, quando finalmente si giunge alla promulgazione del codice Zanardelli (Codice penale, 1889). La scala penale del nuovo codice, in cui non sono più contemplate la pena capitale e i lavori forzati, prevede quali pene restrittive della libertà personale l'ergastolo, la reclusione e la detenzione per i delitti,⁵² e l'arresto per le contravvenzioni⁵³ (art. 11). La pena dell'ergastolo è perpetua e si sconta in uno speciale stabilimento dove il condannato rimane per i primi sette anni in segregazione cellulare continua con l'obbligo del lavoro, mentre per il resto della pena è ammesso al lavoro insieme agli altri condannati con l'obbligo del silenzio (art. 12); la reclusione, da tre giorni a ventiquattro anni, si sconta in appositi stabilimenti con l'obbligo del lavoro; quando non supera i sei mesi si sconta in segregazione cellulare continua per tutta la sua durata e può esporsi in un carcere giudiziario; quando invece supera i sei mesi si sconta in segregazione cellulare continua per un sesto della pena (minimo sei mesi, massimo tre anni), con segregazione notturna e silenzio durante il giorno per il periodo successivo (art. 13);⁵⁴ la detenzione, anch'essa estensibile da tre giorni a ventiquattro anni, si espia in appositi stabilimenti in segregazione notturna, con l'obbligo del lavoro, che può essere scelto dal condannato tra quelli atti-

plotto, la violenza contro le guardie e contro altro personale, la rissa, la mancanza di rispetto alle persone ammesse a visitare lo stabilimento, la mancanza di rispetto con parole, atti o scritti al personale direttivo e alle autorità; il distacco della catena o il semplice tentativo (art. 84); la cella d'isolamento assoluto da quaranta giorni a sei mesi, con trattamento a vitto ordinario e doppia catena (§ 7), con cui si puniscono i progetti e i tentativi di fuga e la fuga semplice, l'ammutinamento, il rifiuto ostinato ed assoluto di obbedire agli ordini del direttore, l'ingiuria e la minaccia contro gli impiegati e le persone ammesse a visitare lo stabilimento (art. 85). Coloro che sono puniti con le misure di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 devono rimanere a pane e acqua tranne il giovedì e la domenica in cui ricevono il vitto legale; mentre ai forzati puniti secondo il paragrafo 7, potrà concedersi un'ora di "passeggio solitario all'aria libera" tre volte alla settimana (art. 78); a coloro che sono puniti con cella d'isolamento in misura superiore a tre mesi, trascorsi due, può essere concesso di lavorare (art. 77).

- 51 I condannati puniti in forza del paragrafo 2 restano nel dormitorio a catena fissa; a questi e a quelli sottoposti alla punizione indicata al paragrafo 5, "quando tengono un contegno violento", può essere messa la camicia di forza, o possono essere applicati ferri ai polsi per quel tempo che per motivi di sicurezza fosse ritenuto necessario; a coloro che sono puniti con cella d'isolamento in misura superiore a tre mesi, trascorsi due, può essere concesso di lavorare (art. 77). Le punizioni si interrompono prima del tempo quando il sanitario dichiara che il condannato non le può sopportare (art. 91).
- 52 Le altre pene previste per i delitti sono il confino, la multa e l'interdizione dai pubblici uffici; nel codice è specificato che "sotto la denominazione di *pene restrittive della libertà personale*", oltre a quelle indicate nel testo, si deve annoverare anche il confino (art. 11).
- 53 Le altre pene previste per le contravvenzioni sono l'ammenda e la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.
- 54 Art. 14: "Il condannato alla reclusione per un tempo non minore di tre anni, il quale abbia scontato metà della pena e non meno di trenta mesi, ed abbia tenuto buona condotta, può essere ammesso a scontare il rimanente in uno stabilimento penitenziario, agricolo o industriale, o anche lavorando in opere pubbliche o private, sotto a potestà della pubblica Amministrazione. Se il condannato non perseveri nella buona condotta, l'ammissione suddetta è revocata".

vati nel luogo di pena, e "può essergli anche permessa una specie diversa di lavoro"; se non supera i sei mesi può espiarsi in una sezione speciale del carcere giudiziario (art. 15); la pena dell'arresto, da un giorno a due anni, si sconta negli stabilimenti a ciò destinati con segregazione notturna e con l'obbligo del lavoro o anche in una sezione speciale del carcere giudiziario (art. 21). Alle donne vengono destinati speciali stabilimenti nei quali possono espiare tutte le diverse pene (art. 23). Tutte le pene restrittive della libertà, nei casi determinati dalla legge, possono scontarsi in case di correzione o custodia destinate ai minori o adulti di imputabilità minorata.

Per dare attuazione al codice, nel 1891 viene pubblicato il nuovo *Regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e pei riformatori governativi del Regno* (RD 1891), opera di Beltrani Scalia, che Neppi Modona definisce un "mostruoso monumento normativo" (Neppi Modona, 1973, 1913).⁵⁵

Nel regolamento si legge che gli stabilimenti carcerari si distinguono in stabilimenti di prigionia preventiva (carceri giudiziarie centrali e succursali;⁵⁶ carceri giudiziarie mandamentali⁵⁷); stabilimenti di pena ordinari (ergastoli, case di reclusione, case di detenzione e case di arresto) e stabilimenti di pena speciali (case di pena intermedie, agricole e industriali; case di rigore; manicomi giudiziari; case di custodia; case per i condannati affetti da ubriachezza abituale; case di lavoro e case di corre-

55 Parole dure nei confronti del regolamento del 1891 sono state espresse già alcuni anni dopo la sua promulgazione, tra gli altri, anche dall'onorevole Mazza, che presentando la sua relazione sul bilancio del Ministero dell'Interno del 1901, afferma: "Ma che dire del ponderoso regolamento carcerario? L'ordinamento del personale, il vitio dei detenuti, e specialmente le punizioni, la camicia di forza, tutto vi è difettoso e incivile [...] Che importa che il codice abolisca le torture del corpo? Esse rientrano per via del regolamento" (APCD, 1901, 16). Vittorio Buttis, un coatto "politico" che nel 1897 pubblica *Carceri e domicilio coatto*, del regolamento del 1891 scrive: "questo regolamento che ebbi occasione molte volte di consultare, per richiamare i signori dirigenti alla sua giusta applicazione, è un bellissimo gioco di parole stracchiate fuori dagli antichi regolamenti carcerari austriaci e borbonici; se poco ne comprendono certi Direttori, figuriamoci quale uso ne sappia fare la bassa forza delle carceri stesse" (Buttis, 1897, 6).

56 Le carceri giudiziarie, centrali e succursali, nei capoluoghi od altri comuni del circondario, sono destinate agli inquisiti, ai condannati alla detenzione o reclusione non eccedente i sei mesi o ai condannati all'arresto, salvo quanto disposto dall'art. 413 (art. 6), secondo cui sono esclusi i condannati recidivi, quelli che erano stati precedentemente ammoniti o erano stati a domicilio coatto, i condannati puniti per alcune infrazioni disciplinari indicate dal regolamento stesso e tutti quelli che sono giudicati pericolosi dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria.

57 Le carceri giudiziarie mandamentali, situate nei capoluoghi di mandamento, sono destinate agli inquisiti "a cagione di reato di competenza dei pretori"; agli inquisiti per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di rinvio a giudizio; ai condannati alla reclusione o alla detenzione non eccedente i tre mesi, ovvero i condannati all'arresto, salvo ancora il disposto dell'art. 413 (art. 7). Tanto le carceri giudiziarie centrali e succursali, quanto quelle mandamentali, possono anche servire alla custodia dei condannati a qualunque pena restrittiva della libertà, in attesa d'invio alla loro destinazione; dei detenuti di passaggio; dei detenuti che sono temporaneamente a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza o di altra (art. 8).


zione);⁵⁸ i riformatori si distinguono invece in istituti di educazione e correzione, istituti di educazione correzionale, istituti di correzione paterna⁵⁹ (artt. 1-5).

Le carceri giudiziarie centrali, succursali e mandamentali sono a sistema di segregazione cellulare continua e a sistema di segregazione notturna (art. 9).⁶⁰ Gli stabilimenti di pena ordinari sono destinati ai condannati all'ergastolo, alla reclusione, alla detenzione e all'arresto, e sono a sistema di segregazione cellulare continua per quei condannati che con quel regime devono scontare tutta o parte della loro condanna, e a sistema di segregazione notturna per tutti gli altri (art. 10). Gli stabilimenti speciali sono divisi in sezioni separate a sistema di segregazione cellulare continua, notturna, o in comune, secondo le norme del regolamento generale e con le eccezioni che possono essere stabilite con i regolamenti interni (art. 11). Gli istituti di educazione e correzione sono a sistema di segregazione notturna e devono avere diverse sezioni per le diverse età (art. 12).

58 Alle case di pena intermedia sono destinati i condannati di cui all'art. 14 del codice penale; alle case di rigore i condannati di cui all'art. 344 (cioè coloro che, dopo aver scontato la punizione in cella d'isolamento da due a sei mesi, commettono un'altra infrazione punibile con la stessa misura); ai manicomi giudiziari i condannati di cui all'art. 469 (cioè coloro che devono scontare una pena maggiore di un anno e sono colpiti da alienazione mentale) e gli inquisiti di cui agli artt. 471-473 (si tratta di accusati o imputati prosciolti di cui però a norma dell'art. 46 del codice penale il giudice - quanto ai prosciolti per infermità mentale - reputa pericolosa la liberazione e li consegna all'autorità competente per i provvedimenti del caso e per i quali il presidente del tribunale pronuncia il ricovero definitivo in un manicomio); alle case di custodia i condannati di cui agli articoli 46 e 47 del codice penale (e cioè, come si è detto prima, gli infermi di mente di cui il giudice reputa pericolosa la liberazione e quelli per cui, quando incorrono in pena restrittiva della libertà personale, il giudice dispone l'assegnazione in un casa di custodia a norma dell'art. 47); alle case per affetti da ubriachezza i condannati ai sensi dell'art. 48, comma 2° del codice penale (in caso di ubriachezza abituale); alle case di lavoro i condannati ai sensi art. 22 del codice penale; alle case di correzione i condannati ai sensi artt. 54, 2° capoverso e art. 55, e art. 56 del codice penale, che riguardano i minorenni compresi fra i nove e i diciotto anni compiuti, se la condanna non supera i tre anni (art. 11).

59 Gli istituti di educazione e di correzione sono destinati ai minori di cui all'art. 53 e all'art. 54 primo comma del codice penale (cioè i minori di nove anni che non sono per legge imputabili ma che il giudice ritenga opportuno inviare in istituto di questo tipo a seconda delle circostanze e del tipo di reato commesso); quelli di educazione correzionale ai minori di cui agli artt. 114 e 116 della legge di pubblica sicurezza del 1889 (cioè i minori di diciotto anni oziosi, vagabondi e mendicanti di cui i genitori non possano prendersi cura) (RD 1889); gli istituti di correzione paterna ai minori internati ex art. 222 codice civile (Codice, 1891) (con il quale il padre di un minore può richiedere al giudice del tribunale civile il ricovero, fino al compimento della maggiore età, in un apposito istituto del proprio figlio che ritiene ribelle alla sua autorità) (art. 12).

60 Al sistema della segregazione cellulare continua sono assoggettati gli inquisiti durante il periodo dell'istruttoria e finché l'autorità giudiziaria competente non dichiara che la segregazione cellulare continua può cessare; gli inquisiti che facciano domanda di rimanere in isolamento; i condannati che, a norma del codice penale, possono scontare la loro pena nelle carceri giudiziarie senza l'obbligo dell'isolamento e che facciano domanda di rimanere segregati; i detenuti che appartengono alle altre categorie sono invece assoggettati alla segregazione notturna; quelli che invece hanno fatto richiesta, e ottenuto, di scontare la loro pena in segregazione cellulare continua, non possono veder cessare il loro isolamento su loro semplice domanda e senza gravi motivi di salute (art. 9).



*Fig. 4 e 5: Vestiario di condannati (1862).
Sl. 4 in 5: Oblačila obsojencev (1862).*

In generale il silenzio è obbligatorio;⁶¹ il vitto è ancora una volta monotono e scarso;⁶² le visite e la corrispondenza sono disciplinate rigidamente;⁶³ le punizioni rimangono severe e vanno dall'ammonizione fino alla cella di isolamento con la privazione del vitto;⁶⁴ è previsto anche il ricorso ai ferri e alla camicia di forza, dalla

- 61 Salvo alcune eccezioni, anche queste indicate dal regolamento, "il silenzio è obbligatorio per i detenuti o ricoverati durante tutti i movimenti che essi fanno, nelle ore del pasto, del lavoro, della scuola, delle funzioni del culto, nonché del tempo destinato al riposo. Nelle ore, nei luoghi e per gli stadii di pena in cui il silenzio non è obbligatorio, i detenuti devono parlare a voce bassa" (art. 253). Anche quando i detenuti o i ricoverati devono rispondere a domande o dare spiegazioni alle persone incaricate della loro sorveglianza o istruzione, sono obbligati a parlare a voce bassa (art. 255). I condannati all'ergastolo o alla reclusione, dopo il periodo di segregazione, sono ammessi al passeggio in comune, "durante il quale debbono osservare la regola del silenzio, e camminare in fila, uno dopo l'altro, alla distanza che viene loro ordinata"; i condannati alla detenzione o all'arresto, durante il passeggio, invece, possono parlare, ma "a voce bassa"; per i ricoverati provvedono i regolamenti interni dei loro istituti (art. 247). Anche le preghiere nella cappella devono essere fatte mentalmente (art. 271).
- 62 Inoltre i detenuti non possono migliorare il loro vitto con cibo offerto loro dalla famiglia o dalle compagnie di misericordia, poiché nessuna distribuzione di alimenti o bevande è permessa, salvo le eccezioni previste dal regolamento (art. 509): solo gli inquisiti possono procurarsi cibo e bevande a proprie spese o riceverne dall'esterno (art. 514).
- 63 I condannati all'ergastolo che scontano il periodo della segregazione cellulare continua, possono avere un colloquio una volta all'anno, e cessato questo periodo, una volta ogni sei mesi; ai condannati alla reclusione, invece, è accordato un colloquio ogni sei mesi nel primo periodo e successivamente uno ogni tre mesi; ai condannati alla detenzione un colloquio ogni mese; per i ricoverati provvedono i regolamenti interni degli istituti in cui vengono custoditi (art. 305); la durata dei colloqui non deve superare la mezz'ora (art. 306). Per quanto riguarda invece la corrispondenza, gli inquisiti e i condannati a pena non superiore a tre mesi possono scrivere una volta alla settimana fin dal primo giorno del loro ingresso; i condannati a pene maggiori invece possono scrivere alle loro famiglie solo dopo un mese dal loro arrivo; successivamente i condannati all'ergastolo potranno scrivere una lettera ogni quattro mesi; quelli condannati alla reclusione una ogni tre mesi; quelli condannati alla detenzione una al mese e infine quelli condannati all'arresto una ogni quindici giorni salvo alcune eccezioni (art. 317). È singolare la disposizione secondo cui le lettere scritte dai detenuti stranieri in lingua straniera, qualora quest'ultima non sia comprensibile alla direzione, devono essere tradotte e il costo della traduzione è a carico del detenuto, tranne in casi eccezionali nei quali la spesa può essere sostenuta dall'amministrazione (art. 327).
- 64 Le punizioni comminate sono: a) l'ammonizione; b) la cella ordinaria da uno a venti giorni (per i minori di diciotto anni sostituita con la cella ordinaria da uno a sei giorni); c) la cella ordinaria a pane e acqua da uno a trenta giorni (per i minori di diciotto anni sostituita con la cella ordinaria da sette a venti giorni); d) la cella di punizione a pane e acqua da cinque a quindici giorni (per minori di diciotto anni sostituita con la cella ordinaria a pane e acqua da uno a cinque giorni.); e) la cella di punizione a pane e acqua da quindici a trenta giorni con la camicia di forza (per i minori di diciotto anni sostituita con la cella ordinaria a pane e acqua da sei a quindici giorni.); f) la cella oscura a pane e acqua da cinque a venti giorni con la camicia di forza e con i ferri (per minori diciotto anni sostituita con la cella di punizione da uno a dieci giorni); g) la cella di isolamento da due a sei mesi (per i minori di diciotto anni sostituita con la cella oscura a pane e acqua da uno a dieci giorni) (artt. 332 e 333). Quando la punizione comporta il trattamento a pane e acqua, al detenuto è accordato vitto ordinario il giovedì e la domenica e negli altri giorni $\frac{1}{4}$ di razione supplementare di pane (art. 334); le punizioni di cui alle lettere d e f sono accompagnate dalla privazione del letto ordinario che viene sostituito da un pancaccio e una coperta; solo in caso di richiesta del medico si danno più coperte (art. 335); la camicia di forza si

quale non sono esclusi neppure donne e minori.⁶⁵ Come di consueto l'individuo all'ingresso in uno di questi istituti viene interrogato, perquisito e registrato con una matricola (artt. 220-223); se si tratta di un condannato a pena eccedente i tre anni, dopo la visita medica, si provvede al taglio della barba e dei capelli, viene sottoposto a un "bagno di nettezza" e vestito con l'uniforme e, qualora lo si ritenga necessario, condotto in una cella di osservazione se si tratta di un condannato alla detenzione (cinque giorni), e in una cella ordinaria o in un cubicolo se si tratta di condannato ad altre pene; alle donne i capelli vengono tagliati solo in caso di assoluta necessità riconosciuta dalla visita medica (art. 228); i detenuti sono quindi informati delle regole dell'istituto (art. 230). Il regolamento non lascia indisciplinato nessun aspetto della vita dei detenuti: per esempio stabilisce che ai condannati e ai ricoverati è dato sempre del *voi*, "ma tanto essi, quanto gli inquisiti devono dare sempre del *lei* al personale tutto, superiore o di custodia, addetto allo stabilimento"; i condannati e i ricoverati "si danno tra loro del *voi*" (art. 249); anche l'uso del tabacco è proibito e agli adulti è permesso solo quello da fiuto (art. 268).

Anche dopo la promulgazione di questo regolamento, che dovrebbe dare attuazione alle previsioni normative del nuovo codice, fondate sull'obbligo del lavoro, su un sistema progressivo e individualizzato di espiatione della pena, la situazione reale dei luoghi di detenzione rimane di fatto invariata e le disposizioni di legge restano del tutto inapplicate, poiché la riforma carceraria, pur prevista, non viene mai realizzata; gli episodi di violenza all'interno dei vari stabilimenti continuano ad essere ancora numerosi e la morte di alcuni detenuti in seguito all'applicazione della camicia di forza colpisce vivamente l'opinione pubblica, anche per l'assoluzione delle guardie accusate e processate per tali avvenimenti.

applica ogni due giorni su tre e il detenuto viene liberato per consumare i pasti e per i bisogni corporali (art. 336); i ferri si applicano alle mani o ai piedi, o alle mani e piedi contemporaneamente secondo la gravità delle minacce commesse e l'indole del detenuto; i ferri alle mani e ai piedi contemporaneamente è una punizione che non può durare più di dieci ore e il detenuto viene liberato nei casi previsti per la camicia di forza (art. 337); la cella di isolamento è sempre aggravata col trattamento a pane e acqua un giorno su tre (art. 338); ai detenuti puniti con la cella è vietato ricevere visite, scrivere e passeggiare; ai detenuti condannati alla cella d'isolamento dopo il primo mese può essere accordata un'ora di passeggio in appositi cortiletti (art. 339); le infrazioni per le quali sono comminate tali punizioni sono pressoché le stesse indicate dai regolamenti precedenti.

⁶⁵ Infatti, l'art. 275 stabilisce che, oltre all'applicazione delle punizioni indicate dal regolamento, ogni detenuto o ricoverato che commetta gravi atti di ribellione e di violenza o mostri di volerne commettere anche a proprio danno, "può, nei casi d'urgenza, essere fatto rinchiodare con cintura o camicia di forza in una cella di sicurezza" e non esclude esplicitamente i minorenni, come è confermato da un articolo successivo, secondo cui "alle donne e ai minori di diciotto anni si applica la camicia di forza nei soli casi di grave violenza, quando non siavi altro mezzo per metterli nell'impossibilità di nuocere ad altri o a loro stessi (art. 341).

All'interno dei luoghi di pena

Se queste sono le previsioni normative, la realtà spesso va ben oltre.

Attraverso alcune riviste, talune dedicate specificamente alle questioni carcerarie, come l'"Effemeride carceraria" prima e la "Rivista di discipline carcerarie" poi, è possibile ricostruire la realtà dei luoghi di pena italiani e scoprire come non si riesca a risolvere il problema della riforma carceraria, nonostante esso sia al centro di dibattiti che coinvolgono intellettuali, politici, antropologi, filantropi e giuristi e anche di numerose discussioni in sede parlamentare.

Tra le riviste pubblicate in quegli anni che si occupano anche di questo argomento si possono citare ad esempio gli "Annali Universali di Statistica", che nel 1864 pubblicano un articolo di Enrico Fano, che non solo denuncia la mancata applicazione del regolamento del 1861 nelle carceri giudiziarie di Milano, ma ne descrive a fosche tinte le condizioni. A parte la consueta commistione fra le varie categorie di detenuti, che diventerà, potremmo dire, una peculiarità di queste carceri, Fano parla di pessime condizioni igieniche e di vita dei reclusi: soprattutto nelle carceri del Tribunale criminale "si riscontrano stanze che appaiono quali immonde spelonche, tante sono le tenebre e l'umidità e il difetto di ventilazione, e le pestifere esalazioni che ne derivano. Il che non può che tornare sommamente dannoso all'igiene dei prigionieri. Si notò come nell'inverno debba esser ivi il soggiorno di gran detrimento alla salute, per le mura aquidose, e le finestre mal riparate da una impannata di carta, in modo che l'aria filtra e s'introduce ad agghiacciare l'atmosfera di quelle stanze. E nella state, l'angustia del luogo e l'agglomeramento delle persone sudicie ed emananti improbe esalazioni, l'aria ristagnante ed entrante solo per un'angusta finestrella inferriata, senza che v'abbia tubo ventilatore, e l'immondezza dei vasi che non basta a ripulire due volte al giorno laddove dimorano fino a 30 prigionieri, vi fanno abbondare i mezzi d'infezione" (Fano, 1864, 232).

L'anno dopo sull'"Effemeride carceraria" viene pubblicata l'interpellanza parlamentare presentata dal senatore Arrivabene al Ministro dell'Interno Lanza, il 24 aprile 1865, sullo stato sanitario delle case di pena, in seguito alla notizia che nel carcere di Milano tra gennaio e aprile del 1865 su cinquecentocinquanta detenuti vi erano stati quarantadue decessi e un centinaio di ricoveri in infermeria. Arrivabene, che pure sottolinea la salubrità dell'edificio e del vitto somministrato ai detenuti, domanda al ministro se la causa potesse essere stata il regime del silenzio imposto ai detenuti durante il lavoro e introdotto nel carcere da circa un triennio. Il ministro si limita a rispondere che probabilmente tali malattie erano state contagiate da detenuti provenienti dalle regioni meridionali, ammalatisi una volta entrati nel carcere milanese a causa delle diverse condizioni climatiche rispetto ai loro luoghi di origine, ma anche della "tristezza"; che il ministero aveva provveduto a migliorare il cibo e le condizioni in cui dormivano i detenuti, ma senza risultati soddisfacenti e che era necessario ampliare le carceri del sud

Italia al fine di rinchiudervi i detenuti del luogo. Arrivabene però interviene ulteriormente per fare un'osservazione ancora sull'obbligo del silenzio imposto ai detenuti affermando che "bisogna essere persuasi, che quando una creatura umana si trova in faccia del suo simile e non può mai dire una parola, è come un affamato, che vedendo una tavola ben imbandita non vi si potesse accostare" (EC, 1865, 346-352).⁶⁶

L'anno dopo il deputato Federico Bellazzi, pubblica *Prigioni e prigionieri nel Regno D'Italia*, un libro che denuncia lo stato dei luoghi di detenzione italiani e le condizioni di vita al loro interno. Bellazzi descrive minuziosamente gli edifici sovraffollati; i fabbricati fatiscenti, in cui ogni norma igienica è violata⁶⁷ e in cui si verificano episodi sanguinosi che coinvolgono sia i reclusi sia le guardie; il ricorso generalizzato ed abituale a punizioni corporali (Bellazzi, 1866, 13-77).⁶⁸ Nei bagni penali i forzati sono sottoposti a frequenti bastonature e l'esecuzione della punizione, durante la quale spesso si verificano abusi da parte delle guardie, preceduta da un rituale umiliante per la vittima, avviene di fronte ai compagni che con le loro catene ai piedi assistono all'esecuzione; le celle cosiddette di rigore, "tal volta senza luce, senza aria, senza spazio" dove i forzati vengono rinchiusi per scontare delle punizioni inflitte per infrazioni al regolamento, ricordano i "sepolcri di Pittsburg";⁶⁹ inoltre all'interno dei bagni spesso si verificano risse, ferimenti e omicidi di forzati da parte dei propri compagni di pena, eseguiti con armi micidiali di cui sovente vengono in

66 Anche Bellazzi riporta uno stralcio dell'interpellanza del senatore Arrivabene e delle risposte del ministro Lanza (Bellazzi, 1866, 44-46). Sempre nel 1865, con un dispaccio, il Ministro dell'Interno risponde al Direttore del penitenziario di Alessandria che aveva chiesto istruzioni in merito all'uso delle celle sotterranee, che tali celle potevano essere utilizzate come celle di punizione ma solo in casi particolarmente gravi (EC, 1865, 44).


67 All'interno delle case di pena del regno l'insalubrità dei locali per la troppa umidità, la scarsa aerazione e l'oscurità, favorirebbero lo sviluppo di numerose malattie che spesso si rivelano mortali, anche perché colpiscono persone già provate nel fisico anche per la scarsa e pessima alimentazione.

68 La denuncia comprende tutti gli stabilimenti penali, dalle carceri giudiziarie, alle case di pena, ai bagni.

69 "Chi fu nel Bagno di Genova, per esempio, e udì passando dal vestibolo l'agitarsi delle catene e il lamentarsi dei rinchiusi nelle tre celle di rigore, può farsi una idea del modo orribile col quale si applicano certe punizioni [... In una delle celle di rigore del bagno di Ancona] "fu trovato il condannato Gravina, recluso in cella da quattro mesi. Costui aveva l'aspetto più di fiera che di uomo: si alzò barcollante, dolorosamente percosso dalla impressione della luce e dell'aria: prese posa come di tigre che sta per assalire. Gli effetti della cella avevano agito tanto sul fisico quanto sul morale di quello individuo. Si fece osservare alla Direzione essere stato eccessivo il tempo della detenzione di lui in quella muda. Si addusse per scusa che il Gravina era là perché in attesa di giudizio per avere proditoriamente ferito con un coltello da calzolaio un suo compagno di pena che morì: si aggiunse finalmente essere moltissimi indizi che quel condannato era infermo di *monomania omicida*. E qui finiamo, avendo detto abbastanza per concludere: Ecco che cosa sono i Bagni Penali" (Bellazzi, 1866, 71). Ancora sui bagni penali, nel 1866, l'"Effeemeride" pubblica un articolo di Giovan Battista Rossi, direttore spirituale delle Murate di Firenze, in cui l'autore definisce i bagni penali "reliquie di barbarie", "lazzaretti di corruzione" e "fa stomaco" vedere il forzato con le catene che lo abbruttiscono fisicamente e moralmente, mentre dovrebbe essere restituito alla società "diritto e franco" (Rossi, 1866, 73).

possesso nelle officine dei bagni stessi; anche i minori, sia nelle carceri giudiziarie⁷⁰ sia negli istituti destinati unicamente a loro, non sono esenti da punizioni corporali.

La condizione dei minori all'interno delle carceri giudiziarie e dei riformatori, che li segna sia nel fisico sia nella psiche facendo quindi disperare in una loro correzione, è resa ancora più critica dalla permanenza in luoghi estremamente freddi d'inverno e caldi d'estate, dove il loro fisico, come d'altronde anche quello dei condannati adulti, è provato da un'alimentazione pessima e dalle continue ulteriori privazioni di cibo in seguito alle punizioni.



*Fig. 6: Due coppie di ferri provenienti da carceri italiane.
Sl. 6: Del pribora iz italijanskih zaporov.*

70 Sulla presenza dei minori nelle carceri giudiziarie, il cui numero ammonta a 214 maschi e 31 femmine al 1° gennaio 1866 Bellazzi scrive: "quella cifra genera un senso di profondo dolore che acquista maggior forza al riflesso che altri giovinetti a centinaia, e forse migliaia non ancora condannati giacciono nelle prigioni giudiziarie". Bellazzi riferisce l'esempio del carcere giudiziario di Ancona, dove "in un camerone a pianterreno, con scarsa luce, stavano senza occupazione alcuna, senza essere sorvegliati, laceri, scalzi, agglomerati otto giovinetti": nelle stesse condizioni versavano alcuni giovinetti anche nelle carceri giudiziarie di Bari. "affidati a un detenuto di età matura, maestro e sorvegliante tormentato e tormentatore e prigioniero con essi!" (Bellazzi, 1866, 38-39).

L'anno successivo alla pubblicazione di questo libro, Bellazzi svolge anche un'interpellanza alla Camera, in cui chiede spiegazioni su alcune situazioni deprecabili che si verificano all'interno degli stabilimenti penali, dove i continui maltrattamenti subiti dai reclusi pongono in essere delle vere e proprie forme di tortura. Egli dichiara innanzitutto di essere consapevole della difficoltà di dare attuazione alla riforma carceraria, che innanzitutto dovrebbe essere preceduta dalla necessaria unificazione del diritto penale e del sistema penitenziario, ma dichiara che il suo scopo è quello di provocare almeno l'adozione di provvedimenti parziali e urgenti. Egli denuncia e contemporaneamente chiede al Ministero dell'Interno di dare delle risposte su alcuni fatti: detenzione di minori in attesa di essere inviati nelle case di correzione nelle carceri giudiziarie⁷¹ insieme a delinquenti adulti e comuni; minori in punto di morte nelle case di custodia senza che siano avvisati i parenti se non a morte avvenuta;⁷² mortalità allarmante nelle case di pena femminili. Bellazzi si riferisce soprattutto agli stabilimenti di Milano, che dichiara di conoscere direttamente, ma affermando che i problemi sono comuni anche a quelli del resto d'Italia. Su questa interpellanza si sviluppa una discussione in cui anche altri deputati denunciano violenze all'interno dei vari istituti. Il deputato Civinini ricorda come "la pubblica opinione" era stata "dolorosamente commossa" leggendo sui giornali i resoconti di un processo per diffamazione promosso dal direttore del penitenziario di Parma contro il giornale torinese della sinistra parlamentare "Il Diritto", poiché "da quel processo è risultato per prove giuridiche irrefragabili, e poi per una formale sentenza del tribunale correctionale di Firenze, che nelle nostre carceri si adoprano mezzi di repressione così violenti che io non voglio minutamente descriverli in questa camera". Civinini continua affermando che il processo di cui egli ha parlato dimostrerebbe come la tortura, da tempo abolita formalmente, sia in realtà comunemente utilizzata nelle carceri del regno. E oltretutto le carceri di Parma, in cui, le violenze si erano verificate in seguito a un tentativo di ribellione, sono carceri penali, dove per regolamento non si potrebbe applicare né la camicia di forza né il cosiddetto cingolo (cintura di forza), mentre "questo fu applicato con tale severità, che se qualche onorevole membro di questo parlamento che ebbe a riconoscerne, come perito medico, gli effetti, ve ne volesse fa-

71 Bellazzi denuncia inoltre come la condizione di coloro che stanno nelle carceri giudiziarie sia peggiore dal punto di vista del vitto per esempio di quella dei detenuti nei bagni penali. E a proposito dei minori reclusi nelle carceri giudiziarie di San Vittore a Milano afferma che "grande parte di que' ragazzi mi mostrarono i piedi laceri per grossolani zoccoli, senza calze, così che le ferite fatte dagli zoccoli, confondendosi con quelle prodotte dai geloni, denudate, livide le carni, mettevano brezzo pari al dolore" (EC, 1867, 47).

72 Bellazzi si sofferma a lungo sulla condizione dei minori detenuti che vivono in condizioni igieniche pessime, che soffrono per un'alimentazione scarsa e poco nutriente, inviati spesso in riformatori lontani dalla residenza delle loro famiglie, dove sono soggetti a punizioni severe e a continue privazioni (EC, 1867, 46-50).

re la funesta descrizione, potrebbero farsi ancora inorridire"⁷³ (EC, 1867, 53-55).⁷⁴ Il Ministro dell'Interno, con il solito atteggiamento, minimizza tali denunce e anche in merito ai fatti del carcere di Parma, se dichiara di non potersi pronunciare in merito poiché non conosce ancora il contenuto della sentenza, non manca però di sottolineare la pericolosità dei detenuti in ribellione, e anche se afferma che il ricorso alla violenza che c'è stato (se c'è stato) non è ammissibile, non c'è però nelle sue parole un esplicito rifiuto e un'aperta condanna di queste pratiche.⁷⁵ Singolare è poi la risposta del ministro a proposito dell'alto tasso di mortalità delle donne negli stabilimenti penali, che a suo parere sarebbe da attribuirsi alla nostalgia di cui soffrono in particolare le donne e che appunto si rivelerebbe mortale (EC, 1867, 62). Inoltre Bellazzi, per questa sua iniziativa, sarà duramente attaccato sia da Beltrani Scalia, allora Ispettore generale delle carceri, sia sulle pagine dell'"Effemeride carceraria", periodico del governo, che afferma di non capire lo scopo di una tale denuncia, ancora una volta cer-

73 Nel "Cesare Beccaria", periodico diretto da Federico Bellazzi, viene riportata la lettera di un cittadino toscano che aveva assistito al processo svoltosi davanti al Tribunale civile e correzionale di Firenze, contro il responsabile del giornale "Il Diritto", Enrico Giovanni, querelato per diffamazione dal direttore del carcere di Parma, Paolo Belmonti Quesada, a seguito di un articolo del giornale in questione che denunciava le violenze e gli abusi commessi in quel carcere. Dalla lettera pubblicata nel "Cesare Beccaria" si apprende, tra l'altro, che durante il processo viene denunciato che "resultò da depositi ineccezionabili essere stata reperita la minestra dei carcerati, con insetti, vermi, lumacconi, camoli, immondizie, e venduta dai carcerati stessi ad un negoziante per ingrassare i porci"; che "persona qualificata vide da una spiraglio di cella carceraria che un detenuto, legate le mani strettamente al dorso, e avvinto di ferri ai piedi, si divincolava per terra, e con grandi sforzi poté col mento serrare al muro un pezzo di pane e addentarlo. Furono riscontrate contusioni e offese in tre detenuti, prodotte dall'attrito di corpetto e di cinto graduabile nella sua applicazione, e prodotte da compressione e in seguito alla strozzatura del cingolo" e altre violenze corporali di questo tipo. Il processo si concluse con l'assoluzione del giornale (Beccaria, 1867, 8). Quanto a quest'ultima, l'"Effemeride" scrive "... Noi non intendiamo entrare in apprezzamenti su tale argomento. Opiniamo tuttavia, che se la gravità dell'imputazione mossa contro il *Diritto* non fu tale da fargli pesar sul capo una condanna, non può arguirsi per ciò che la cosa si ritorca a danno della direzione accusatrice, e, convertendo i termini, l'assoluzione del *Diritto* diventi una condanna pel direttore ..." (EC, 1867, 76).

74 Durante lo svolgimento della discussione sull'interpellanza di Bellazzi viene inoltre sottolineato anche da altri deputati come il vitto somministrato ai detenuti sia scarso e disgustoso e in proposito il deputato Morelli afferma: "in tutti gli stabilimenti carcerari la maniera di vitto così detta legale, per la qualità e il modo di somministrazione, è sempre di un vitto solo. Un vitto solo usato costantemente, tutti i giorni, tutte le settimane, tutti i mesi, tutti gli anni, ed una forma solo d'alimento, credo che anche quando fosse scelto fra i più acconci a ristorare le forze dell'organismo, sarebbe per sé stesso pernicioso" (EC, 1867, 57).

75 Afferma infatti il ministro: "... e dalle conclusioni della medesima [cioè della sentenza] vedrò fino a qual punto si estenda la colpa di quest'impiegato ed all'entità della colpa, se colpa ne risulti, sarà proporzionata la entità della pena. È però vero che gli addebiti che furono dati a questo impiegato derivarono da un fatto che non è contrastabile accaduto nel 3 di giugno nelle case di pena; le guardie mancavano all'esterno perché in quel tempo la forza militare era stata distratta per i bisogni generali della nazione; non vi era che poca guardia nazionale; pare che questo si sapesse dai carcerati; se ne approfittò e successe una vera ribellione. Due guardiani rimasero feriti. Con questo io non intendo scusare gli abusi che si possono essere commessi nella repressione, se abuso vi fu ..." (EC, 1867, 59).

ca di minimizzare il problema e loda l'amministrazione carceraria per quanto tenta di fare.⁷⁶

Sempre con l'intento di smentire e minimizzare le accuse dirette all'amministrazione carceraria, nel 1868 l'"Effemeride" pubblica una lettera di Martino Garrone, direttore delle carceri giudiziarie di Napoli, in risposta al direttore del giornale toscano "La Riforma", che aveva pubblicato un articolo sulle carceri giudiziarie di Napoli di un corrispondente inglese del *Times*, Wredford; Garrone cerca di smontare punto per punto quanto sostenuto dal giornalista inglese sulle condizioni in cui aveva trovato le carceri stesse (il vitto scadente, le condizioni igieniche pessime, il ricorso al "cassone"⁷⁷ e al puntale⁷⁸ per immobilizzare i detenuti) (EC, 1868, 220-224).

76 Nel 1867 l'"Effemeride carceraria" pubblica le parti che reputa più rilevanti di una lettera di Martino Beltrani Scalia, in cui cerca di smontare le accuse di Bellazzi (EC, 1867, 147-179). Tale rivista riporta anche un articolo di Ranieri Spreca, pubblicato nel "Corriere Italiano", che critica Beltrani Scalia poiché ritiene che la difesa dell'amministrazione alla quale appartiene, l'avrebbe fatta meglio "tacendo; perché un impiegato che difende l'amministrazione dalla quale dipende riesce raramente a persuadere il pubblico, a convincerlo mai"; inoltre Spreca riconosce a Bellazzi "un gran merito: quello di avere invocata la riforma delle carceri" (EC, 1867, 253). Per queste sue affermazioni anche Spreca sarà attaccato nella rivista governativa, che difende senza esitazioni Beltrani Scalia e il suo operato (EC, 1867, 257-271). Ancora sulla polemica tra Bellazzi, Beltrani Scalia, l'"Effemeride carceraria" e il Ministero dell'Interno v. Beccaria, 1867, 73-76; 83-85; 90-91; 99-100; 108-114.

77 Del cassone dice il direttore Garrone: "il voluto cassone altro non è se non un fondo da letto con sponda all'intorno onde assicurare, dopo sovrapposto un pagliericcio, il detenuto affetto da mania o che si abbandoni ad atti di furore, perché non si renda nocivo a se stesso od agli altri. Questo letto - che non è stato costruito sotto la presente amministrazione - fu sempre in uso, allorché il locale di S. Francesco serviva da ospedale centrale delle prigioni e vi si trovava addetta una facoltà medica. Là, come nelle altre carceri, il detenuto furioso veniva osservato dai professori sanitari fino a che, o ritornava allo stato di tranquillità, ovvero seguiva il suo trasferimento al manicomio. Così si praticava anche adesso, giacché i metodi moderni per la cura dei pazzi non si hanno in queste carceri; epperò è d'uopo limitarsi alla sicurezza degli individui. I letti comuni, come si è sperimentato, vengono rovesciati e rotti con danno nella persona che può riportarne contusioni e ferite. Sono invenzioni maligne il coperchio, che del cenato letto farebbe una scatola, e l'acqua fredda che si disse versarsi sopra la persona giacente. Questo letto non viene usato come mezzo di punizione, ma soltanto di sicurezza nei casi di sfrenato furore del detenuto, ed il signor Wredford, nella spiegazione che dice datagli dal direttore circa il cassone ed il puntale, deve aver frainteso o scambiato la *cintura di forza*, mediante la quale sono assicurati al letto i furiosi, col letto stesso. La cintura o busto di forza serve anche di punizione, mentre il letto è soltanto mezzo di sicurezza" (EC, 1868, 222-223).

78 Napoleone Vazio, fondatore e direttore dell'"Effemeride carceraria", in un suo articolo sulle prigioni di Napoli, cita il giornalista inglese Wredford, di cui non menziona però l'articolo apparso su "La Riforma", ma una sua lettera inviata all'"Avvenire" di Napoli in cui Wredford raccontava di una sua visita al carcere della Vicaria a Napoli e nella quale denunciava appunto il ricorso al cassone e alla cintura o camicia di forza. Vazio spiega che il puntale "è una catena corta, coila quale il prigioniero era una volta attaccato colle gambe al muro" e aggiunge di aver visto "varie di queste nella stanza del direttore" (EC, 1870, 294). Vazio non condanna il ricorso a tali mezzi, ma dichiara che "noi non siamo e non vogliamo essere gli apologisti dei ferri e della camicia di forza. Noi ci limitiamo a subire la necessità, che è la più dura delle leggi, infino a che una più felice condizione di cose non ne permetta l'abbandono e la soppressione": ancora una volta sarebbe la pericolosità dei detenuti a giustificare il ricorso a tali mezzi; anzi Vazio afferma che il fatto che i regolamenti abbiano ammesso l'uso della

Ancora sulle carceri giudiziarie di Napoli, nel 1869, sull'"Effemeride" viene pubblicata un'inchiesta che un'apposita commissione aveva condotto in quello stesso anno, ma la relazione è lontana dal fornire un quadro reale di una situazione come quella delle carceri napoletane, notoriamente disastrosa. I commissari, infatti, si limitano a indicare come note negative il sovraffollamento e la commistione fra le varie categorie di reclusi, ma oltre a questo e a una timida denuncia del fatto che le condizioni igieniche trovate non sono proprio quelle che l'applicazione del regolamento garantirebbe, ancora una volta viene giustificato il ricorso all'uso della camicia di forza (di cui fra l'altro la commissione sembra auspicare l'abolizione) a causa della violenza che i detenuti spesso dimostrano all'interno dei vari luoghi di reclusione (EC, 1869, 477-509).

Nel 1870 esce l'ultimo numero dell'"Effemeride carceraria", che sarà sostituita l'anno seguente dalla "Rivista di discipline carcerarie", uno "strumento indispensabile per ricostruire le reali condizioni di vita dei luoghi di pena" (Neppi Modona, 1973, 1912), in cui nella parte ufficiale per un lungo periodo sono riferiti anche i fatti che accadono all'interno dei vari stabilimenti penali. Scorrendo queste cronache si può vedere come siano numerosi i tentativi di suicidio⁷⁹ e di fuga, i ferimenti di detenuti⁸⁰ e di guardie, le reazioni eccessive e le violenze ingiustificate nei confronti dei

cintura o camicia di forza, strumenti ordinariamente usati nei manicomi, dimostrerebbe che "lo spirito dei regolamenti nell'adozione di questa specie di stromenti fu quello di adottare mezzi più atti a contenere che ad offendere e comprimere. Tanto per la loro flessibilità, che permette la libertà di movimenti, e non arreca danno al detenuto che voglia reagire, quanto per la loro uniformità in tutte le prigioni del Regno, questi stromenti sono il portato del progresso moderno, il quale, dappoichè non vede ancor giunta l'era della abolizione dei mezzi meccanici di costrizione, intende però che siano informati a quella mitezza che vuolsi usare verso i prevenuti" (EC, 1870, 301, 303). Ma la libertà di movimento attribuita da Vazio a questi strumenti è smentita da alcuni casi di soffocamento dei detenuti ai quali era stata appunto applicata la camicia di forza.

79 Anche nell'"Effemeride" vengono già riportati fatti di cronaca che interessano i vari luoghi di reclusione. Alcuni di questi spesso hanno come protagonisti anche dei minori. Per fare alcuni esempi, nel 1865 un giovane di diciannove anni accusato di omicidio si uccide nel carcere delle Murate a Firenze (EC, 1865, 126), e questo non è l'unico caso: ce ne sono altri e le ragioni sono soprattutto la solitudine e le continue punizioni. Il mese di marzo del 1876 è segnalato dalla rivista stessa come un mese in cui i suicidi sono stati numerosi (RDC, 1876, 39-40). Nel 1879 un giovane di diciotto anni rimane ucciso nel riformatorio *La Generala* da un colpo sparato da un sergente, al quale il giovane durante una rivolta aveva tentato di strappare il fucile (RDC, 1879, 168). A proposito dei casi di suicidio, nel "Cesare Beccaria", nel 1867, viene riportata la notizia di un forzato nel bagno penale di Genova attuato dallo stesso in maniera raccapricciante (Beccaria, 1867, 112).

80 Nel 1869, il Ministro dell'Interno invia alle direzioni delle case di pena e dei bagni penali del regno una circolare nella quale invita i direttori a sorvegliare maggiormente le perquisizioni dei detenuti da parte delle guardie poiché accadeva di frequente che i detenuti in risse tra di loro si ferissero non di rado anche mortalmente con "strumenti taglienti dell'arte in cui sono occupati, o di armi insidiose che riuscirono a procacciarsi e a nascondere" (EC, 1869, 353). Ancora nel 1876, il Direttore generale delle carceri Pavolini, invia una circolare ai prefetti del regno perché essi la indirizzino ai direttori delle varie case di pena. Nella circolare il direttore denuncia che nelle carceri giudiziarie, "e più spesso nelle Case e nei Bagni penali, avvengono frequenti risse fra detenuti e proditorie aggressioni, con ferite ta-

carcerati, l'uso ripetuto delle armi da fuoco contro i detenuti con conseguenze spesso letali, le proteste, anche collettive, per esempio per il cibo pessimo. Alcuni episodi dimostrano poi come la violenza esercitata sui detenuti sia spesso occultata, anche se talvolta giustificata dal presunto grado di pericolosità del detenuto stesso. Così ad esempio nel 1873, la rivista racconta di un detenuto, a cui, avendo ferito un membro di una commissione sanitaria in visita nel carcere, viene applicata la camicia di forza, ma riesce a liberarsi e a suicidarsi (RDC, 1873, 207); considerando però come era fatta la camicia di forza e in quale modo il detenuto era assicurato con questa al letto, ci si rende facilmente conto che in realtà probabilmente, come avviene del resto in altri casi, il detenuto è morto in seguito a soffocamento provocato dalla camicia stessa.⁸¹ Nel 1873 un soldato di guardia in un carcere giudiziario scarica interamente il proprio fucile su un detenuto perché questi si rifiutava di obbedire all'ordine della guardia di spostarsi dalla finestra dalla quale tentava di guardare all'esterno (RDC, 1872, 120).⁸² E ancora nel 1877 un detenuto del carcere di Favignana, in cella di punizione in seguito a una protesta con altri reclusi per ottenere un miglioramento del vitto, uccide il direttore e viene a sua volta ucciso dalle guardie (RDC, 1878, 172).

lora gravi, le quali sono fatte quasi sempre con strumenti atti ad offendere appositamente preparati". Il possesso da parte delle varie categorie di reclusi, di strumenti micidiali che essi si procurano soprattutto nelle officine nelle quali sono impiegati, dimostrerebbe che le perquisizioni non sono fatte con l'attenzione necessaria e da qui la necessità di esortare i direttori a vigilare maggiormente sui detenuti e sui controlli fatti su di essi dalle guardie. Non manca poi nella stessa circolare l'illustrazione delle modalità secondo cui dovrebbero avvenire tali perquisizioni (ASC, 1876). A dimostrazione dell'inutilità di questi interventi, si può ricordare, fra l'altro, a titolo di esempio, una circolare di molti anni dopo, (1904), con la quale il direttore generale delle carceri, Alessandro Doria, sottolinea come all'interno dei vari istituti si commettessero frequentemente reati di sangue e dà alcune istruzioni ai direttori degli stabilimenti penali. Doria segnala che già con una circolare di due anni prima, venivano rivolte particolari raccomandazioni ai direttori delle carceri "perché vigilassero personalmente sulla destinazione dei condannati alle officine, onde evitare ai più tristi soggetti le facili occasioni di profittare di strumenti d'offesa per dare sfogo ai loro istinti sanguinari e feroci" (RP, 1905, 107). Il che dimostra che ancora dopo più di un trentennio la situazione rimane praticamente immutata e le problematiche sono pressoché le stesse.

81 Secondo la rivista il detenuto con l'ardiglione della fibbia della camicia di forza avrebbe scritto sul muro "Muoiu contento perché mi sono vendicato".

82 Due fatti simili accadono anche in un bagno penale (RDC, 1872, 177) e nell'infermeria di un altro penitenziario con la stessa dinamica, il detenuto però in quest'ultimo caso rimane ucciso, ma si dichiara il non luogo a procedere a favore della sentinella che "gli scaricò addosso la carabina" poiché si verifica che il proiettile che uccise il detenuto "lo colpì di rimbalzo" e non direttamente (RDC, 1875, 189). A questo proposito nel 1880 il Ministero di Grazia e Giustizia, al quale veniva chiesto se in una casa di pena si potesse far uso della forza, "e quindi delle armi", in casi di sommosse e tumulti di detenuti, risponde affermativamente in conformità degli artt. 28 e 29 della legge di Pubblica sicurezza del 1865 (RD 1865) (riguardanti i casi di riunioni e assembramenti e le modalità di intervento), che se ammettono questo tipo di azione in caso di qualunque riunione o assembramento che turbi l'ordine pubblico, "a maggior ragione sono applicabili alle riunioni od assembramenti di detenuti i quali invece di correggersi espando le pene loro inflitte, osano ribellarsi agli ordini dell'Autorità ed alle Leggi" (Raccolta, 1885, 1281-1282).

Ancora sull'uso della camicia di forza, Vittorio Buttis racconta del disumano trattamento di cui è vittima un suo compagno rinchiuso insieme a lui nel carcere di Trani: "... Una guardia più delle altre zelanti consigliò di porre al Faccetti la camicia di forza, le altre aderirono e senz'altro si posero alla valorosa opera: la camicia di forza per la corporatura esile del Faccetti era un po' larga e perché stasse meglio *in corporatura* gli fu passato un guanciaie per la schiena e in quattro dico quattro guardie, si misero a tirare a tutta forza le cinghie. Il sotto capo guardia, che era presente e nello svolgimento della triste scena mai aveva fatto una parola, per un solo momento sentì d'esser uomo e disse: non tirate tanto. Ma la solita zelante guardia sovraccitata disse: con questa gente non ci vuol compassione, e con più forza stringeva ancora più le cinghie. Dallo sportello della mia cella ove ero rinchiuso vidi, sentii tutto e fremetti ... pensando se possibile era che quei manigoldi facessero parte del consorzio umano. E gridai che mi meravigliavo che un superiore si lasciasse imporre dai suoi subalterni. Uno sgherro, s'avvicinò allo sportello e mi disse che ce n'era anche una per me delle camicie di forza. Io invitai ad applicarmela pure, ad uccidermi piuttosto di dover presenziare a tali scene in un tempo in cui esistono delle società di protezione degli animali, in un secolo che si dice civile! Meglio era morire. Al mattino appresso vennero gli sgherri e tolsero al povero Faccetti la camicia di forza; egli disteso sull'indecente saccone [...] non parlava, più non fiatava, ed io lo chiamavo, e lui con flebile voce per rassicurarmi tentava dirmi che nulla era. Ma io compresi in che dolorosa situazione si trovava ..." (Buttis, 1897, 15-16).

Ancora sulle condizioni generali dei luoghi di pena, nel 1881 la "Rivista penale" pubblica il resoconto di "un'escursione scientifica" in alcune case di forza, bagni penali e colonie agricole della Toscana, compiuta da alcuni "neo dottorati" in giurisprudenza, che concludono il loro percorso di studi con una visita in questi stabilimenti penali. A Lucca "l'allegria brigata", accompagnata dal professor Luechini, occupato in alcune indagini antropologiche sui detenuti nelle case di pena toscane, visita la casa di forza, ma anche quella parte dello stabilimento che è adibito a carcere giudiziario. Al pari di quanto accade in altre carceri giudiziarie, anche in questa di Lucca "l'ozio infingardo e la miseria cenciosa gavazzano liberamente in quei nauseabondi cameroni fra il putridume di quindici, venti, quaranta disgraziati" in parte in attesa di scontare la pena a cui sono stati condannati, in parte in attesa di giudizio. Qui la "famosa scuola dell'immoralità è rappresentata a meraviglia!". Lasciata Lucca i giovani vanno a visitare il bagno di Piombino e quindi vengono fatte delle considerazioni generali sulle condizioni dei bagni penali italiani, dove, vedendo certi scenari, si dubita di trovarsi in terra italiana, tanto sono lontani dalla civiltà tali luoghi, dove si sente "il triste risuonare delle ferree catene in quelli stanzoni, che hanno tutto l'aspetto di gabbie, gremite di forzati, in ozio completo e continuo". Tra i bagni penali quello di Portoferraio è un luogo terribile, dove quattrocento forzati stanno distesi in una lunga galleria

divisa in sette o in otto ambienti cavernosi comunicanti fra di loro,⁸³ coloro che sono condannati alla cella di punizione sono assicurati al suolo da una catena,⁸⁴ e vi è un forzato che per aver ucciso il carabiniere che lo scortava fino al bagno a cui era destinato, è stato condannato in isolamento con la catena fissa al suolo per dieci anni (RP, 1881, 444).

Ancora nella "Rivista penale", una decina di anni dopo, nella rubrica *Corti e Tribunali* è riassunto un celebre processo contro alcune guardie del bagno penale di Civitavecchia accusate di aver provocato la morte di un detenuto nell'autunno del 1887.⁸⁵ Da tempo il forzato dava segni di alienazione mentale e un giorno vedendo le guardie che gli si avvicinano per condurlo in cella d'isolamento si rivolta; le guardie lo riducono all'impotenza percotendolo e malmenandolo e "a furia di calci e di percosse" lo gettano in fondo alla cella; qui il detenuto viene assicurato al puntale, gli viene messa la camicia di forza e il bavaglio; egli invoca l'aiuto del direttore, ma i "manigoldi gli sono sopra, lo serrano alla gola, lo strozzano". Al processo, al quale si presentano solo due persone delle cinque o sei coinvolte nel delitto⁸⁶ e testimoniano anche alcuni galeotti che sfilano "con la divisa del bagno, con la testa rasata, vecchi per la maggior parte, lentamente incidenti per la catena, che ribadita al collo del piede e appesa al fianco sinistramente risuona", essi fanno i nomi delle guardie che assalirono il forzato ucciso, che però non essendo state precedentemente accusate non compaiono in aula, e qualcuno dichiara anche che il sistema di strangolare è usuale nel bagno di Civitavecchia. Il processo si conclude proclamando i due imputati, una guardia e il forzato assegnato al servizio interno del bagno, colpevoli, ma "non come autori, invece come complici non necessari" dell'uccisione del forzato e condannando però la guardia a tre anni di reclusione e il forzato a nove, non essendogli riconosciuta attenuante alcuna (RP, 1890, 601-602).

Diversi anni dopo la promulgazione del codice penale unitario e del regolamento del 1891, la "Rivista penale" pubblica la risposta a un'interrogazione parlamentare del deputato Spirito rivolta ai Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia al fine di sapere se essi ritenessero che i condannati dovessero continuare a espiare la pena con la catena al piede, nonostante che il nuovo codice avesse abolito la pena stessa; il sottosegretario di Stato per l'Interno Ronchetti, spiegava che il regolamento del 1878,

83 "Qui vi può dirsi che l'olla *putrida* dei lavori forzati, così chiamati per ischernio, manifesti tutta la sua pestifera essenza. Non l'avremmo creduto, se non ne fossimo stati spettatori" (RP, 1881, 443).

84 "Un'altra porzione, quindici a venti, presi fra i più famigerati, violenti o indisciplinati, occupa uno stanzone a parte, ove si tengono costantemente con la catena fissa al suolo, come belve feroci, per impedir loro di nuocere anche nella gran gabbia del bagno. Qui vi l'ozio regna sovrano" (RP, 1881, 444).

85 L'articolo che riporta la notizia è intitolato dai redattori delle rivista *I drammi della galera* e a proposito scrivono: "Pare il titolo di un romanzo tenebroso o di un dramma a forti tinte per un teatro diurno. Eppure è il titolo più appropriato ad una lugubre storia" (RP, 1890, 601).

86 Non si tratta solo di guardie, ma anche di un forzato, che per la sua buona condotta era stato assegnato ad un servizio interno del bagno.

"con una casistica crudele, medievale e perfettamente arbitraria, distingueva i forzati in tre categorie secondo la loro condotta; imponeva a quelli di prima categoria la catena isolatamente, e infliggeva a quelli delle altre due l'incatenamento per coppie; determinava il modo con il quale doveva essere eseguita questa brutale operazione", ma dichiarava anche che il Ministro dell'Interno avrebbe presentato alla firma del re un decreto con il quale si sarebbe abolito l'obbligo della catena per tutti i condannati ai lavori forzati prima dell'entrata in vigore del codice Zanardelli (RP, 1902, 224-226). Ed effettivamente ciò avviene con un decreto dello stesso anno in cui si svolge questa interrogazione parlamentare (RD 1902).

Dal verificarsi di tali episodi violenti, come già detto, non sono esenti i luoghi di reclusione o correzione destinati ai minori. Per esempio, tra gli altri, Guglielmo Curli, nel suo libro *Ricoveri e Riformatorii. Mali e rimedi*, racconta di quanto emerge nel corso di un processo ad un giovane ricoverato in una casa di correzione di Bologna, dove, durante una rivolta, a cui, "stanco di una vita di stenti, di privazioni", aveva preso parte, una guardia, in seguito alle ferite riportate, muore. All'interno di quell'istituto i giovani ricoverati sono oggetto di arbitrii, maltrattamenti, privazioni di un cibo già scarso e di poco valore nutritivo che fa soffrire loro continuamente la fame, punizioni severe e irrogate arbitrariamente, dormendo in piccole celle "che rammentano le gabbie dei serragli delle belve feroci". Da questi istituti, infatti, è lontano lo spirito filantropico e umano, mentre vige un sistema di severità che degenera spesso in vera crudeltà, del tutto inadatto a migliorare moralmente i giovani corrigendi (Curli, 1893, 19-22).

In un suo successivo lavoro Curli racconta ancora della sua esperienza e pubblica un'inchiesta del sacerdote Alessandro Bianchi sui disordini scoppiati all'interno di alcuni riformatori italiani, al fine di capire quali fossero le cause alla loro origine. Si tratta di sommosse verificatesi in diciotto istituti⁸⁷ tra il 1867 e il 1902, epoca della pubblicazione del volume e Alessandro Bianchi, attraverso la cronaca di queste, dimostra che sono generate dalle pessime condizioni di vita a cui i ricoverati sono stati sottoposti, poiché se la case di correzione formalmente non sono carceri, sono concretamente "una emanazione del carcere" e da ciò derivano le pessime condizioni igieniche in cui versano i ricoverati, la scarsità di cibo, i maltrattamenti, le continue punizioni, e ancora l'incapacità del personale preposto alla vigilanza ed educazione dei minori.⁸⁸

87 Si tratta di cinque riformatori privati non più esistenti nel 1902, di sette sempre privati ma ancora esistenti all'epoca del libro e infine di sei governativi ancora in attività (Curli-Bianchi, 1902, 85).

88 Le denunce fatte da Curli e Bianchi nel loro libro scatenano la reazione della "Rivista di disciplina carceraria", che attacca duramente i due autori e dà inizio a un'aspra polemica con essi. Quanto alle affermazioni del sacerdote Bianchi sulle cause delle sommosse nei riformatori e sulla sua convinzione che con una disciplina meno severa si potrebbero ottenere degli ottimi risultati dal punto di vista della correzione dei minori, con parole che purtroppo esprimono il pensiero di molti, la "Rivista" ribatte che "o il sacerdote Bianchi ha una potenza taumaturgica eccezionale, o, per la sua grande fortuna, non

CONCLUSIONI

In conclusione quindi all'interno degli istituti penali italiani della seconda metà dell'Ottocento il ricorso alla violenza è un fenomeno largamente diffuso, che si manifesta in forme diverse: a una violenza che possiamo definire "istituzionale", e cioè prevista e disciplinata da norme specifiche, si aggiunge quella esercitata su individui costretti a vivere in stabilimenti fatiscenti, mal aerati, dove manca il rispetto anche per le più elementari norme igieniche; e ancora queste condizioni di vita generano inevitabilmente altre violenze, messe in atto dalle guardie nei confronti dei reclusi, ma pure dai reclusi fra di loro e nei confronti delle guardie. Anche queste ultime del resto, spesso vittime dell'ignoranza e di un lavoro per il quale non sono preparate, vivono, come è possibile dedurre dagli stessi regolamenti, in condizioni non molto diverse dai detenuti, con fortissime limitazioni della libertà e soggette anch'esse a severe punizioni.

NEDISCIPLINA, NASILJE IN REPRESIJA V ITALIJANSKIH ZAPORIH PO ZDRUŽENJU ITALIJE

Daniela FOZZI

Univerza v Sassariju, Oddelek za zgodovino, IT-07100 Sassari, Viale Umberto I, 52

e-mail: daniela.fozzi@tiscali.it

POVZETEK

V italijanskih kazenskih ustanovah druge polovice 19. stoletja je zatekanje k nasilju običajen pojav, ki se kaže v različnih oblikah. Poleg, recimo temu, "institucionalnega" nasilja, ki se nad zaporniki izvaja zakonito in ga urejajo posebni zakoni, je namreč zaznati močno razširjeno spontano nasilje, ki se pogosto konča v krvavih prizorih. Prvo je torej sistematično nasilje, fizično ali ne fizično, ki ga narekujejo pravila, ki urejajo življenje zapornikov v različnih zaporniških ustanovah. Gre za kompleksna pravila, od popolne ali delne osamitve, prisile k tišini, nočnega ali dnevnega

conobbe mai l'ingratitude, non tanto rara nei fanciulli, e portata, certe volte, più che da cattivo cuore, dalla stessa inconsideratezza e sventatezza giovanile". A queste critiche Curli e Bianchi rispondono affermando di non aver scritto quel libro con l'intento di dare "una disquisizione storica-etnica-sociale-giuridica-economica sulle carceri italiane", ma di averlo fatto con l'intento "pratico di ottenere là dove si puote, qualche miglioramento al regime cui vengono sottoposti da un regolamento spietato e cieco molti e molti anormali gettati tra *genti dolorose nelle città dolenti*". Alla risposta di Curli e Bianchi segue poi la replica della Rivista di discipline carcerarie improntata ancora una volta a una difesa del sistema carcerario e ad attaccare le affermazioni dei due autori (RDC, 1902, 274-280, 310-321).

vklenjanja med delovnimi urami do prepovedi stikov z družinskimi člani za daljša obdobja, ki predstavljajo del rednih načinov služenja kazni. Temu se pridružujejo kazni zaradi kršenja disciplinskih pravil, ki segajo od prisilnega jopiča in osamitve za daljši čas pa do občutnega zmanjševanja obrokov hrane, ki je že tako skromna in pogosto neužitna. Obstaja pa tudi posredno nasilje, ki izhaja iz prisilnega bivanja v razpadajočih, slabo opremljenih in nezdravih poslopjih, kjer ne veljajo niti najosnovnejše higienske norme, ter nasilje, ki iz teh razmer žal izvira in ga pazniki samovoljno izvajajo nad zaporniki, zaporniki pa drug nad drugim in nad pazniki. O vsem tem pričajo kronike iz tistega časa, ki odsevajo izkrivljen sistem, v katerega pa dolgo niso hoteli ali niso mogli resno in odločno poseči.

Ključne besede: kazenske ustanove, zapori, nasilje, Italija, 19. stoletje

FONTI E BIBLIOGRAFIA

- ACS (1876):** Archivio di Stato di Cagliari. Prefettura. Versamento II, busta 376.
- APCD (1901):** Atti Parlamentari. Camera dei Deputati. Documenti. Legisl. XXI. Sess. 1900-1901. Roma, Stamperia Reale, n. 127 A.
- Beccaria, C. (1867):** Cesare Beccaria. Foglio settimanale della riforma carceraria. Firenze, Stab. Civelli.
- Bellazzi, F. (1866):** Prigioni e prigionieri nel Regno D'Italia. Firenze, Tipografia Barbera.
- Bernabò Silorata, A. (1891):** Case penali. In: Il digesto italiano, VI-3. Torino, Unione Tipografico-Editrice, 307-323.
- Buttis, V. (1897):** Carceri e domicilio coatto. Venezia, Tipografia Eredi Tondelli.
- Capelli, A. (1983):** La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento. Milano, Franco Angeli.
- Codice (1819):** Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte seconda. Leggi penali. Napoli, Real Tipografia [Rist. anast. 1996: Padova, Cedam].
- Codice penale (1815):** Codice penale universale austriaco. Milano, I. R. Tipografia [Rist. anast. 1997: Padova, Cedam].
- Codice penale (1859):** Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna. Torino, Stamperia Reale.
- Codice penale (1853):** Codice penale pel Granducato di Toscana. Firenze, Stamperia Granducale [Rist. anast. 1995: Padova, Cedam].
- Codice penale (1852):** Codice penale dei crimini, dei delitti e delle contravvenzioni. In: Foramiti, N. (1852): Manuale del nuovo codice penale austriaco. Venezia, Tipografia Cecchini.
- Codice (1891):** Codice civile del Regno d'Italia. Milano, Giovanni Gnocchi Editore.
- Codice penale (1889):** Codice penale italiano. Roma, Tipografia Editrice.

- Curli, G. (1893):** Ricoveri e Riformatorii. Mali e rimedi. Montecchio, Tipografia Pozzi.
- Curli, G., Bianchi, A. (1902):** Le nostre carceri e i nostri riformatori. Milano, Enrico Rechiedei.
- Da Passano, M. (1996):** Appendice. In: Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte seconda. Leggi penali. Rist. anast., Padova, Cedam, CXLIII-CLXIII.
- EC (1865-1870):** Effemeride Carceraria. Torino, Tipografia Artero e comp.; poi Firenze, Tipografia delle Murate; poi Firenze, Tipografia Fodratti.
- Fano, E. (1864):** Le carceri giudiziarie in Milano. In: Annali Universali di Statistica, XVII (serie 4^a). Milano. Società per la pubblicazione degli Annali Universali delle Scienze e dell'Industria, 229-244.
- Neppi Modona, G. (1973):** Carcere e società civile. In: Storia d'Italia, V/2. I documenti. Torino, Einaudi, 1905-1998.
- Raccolta (1885):** Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia. Roma, Regia Tipografica.
- RD (1859):** Regio Decreto 9 luglio 1859, n. 3497.
- RD (1860):** Regio Decreto 19 settembre 1860, n. 4326.
- RD (1861):** Regio Decreto 27 gennaio 1861, n. 4681.
- RD (1862a):** Regio Decreto 13 gennaio 1862, n. 413.
- RD (1862b):** Regio Decreto 28 agosto 1862, n. 813.
- RD (1862c):** Regio Decreto 27 novembre 1862, n. 1018.
- RD (1865):** Regio Decreto 20 marzo 1865, n. 2248. Allegato B.
- RD (1866a):** Regio Decreto 8 agosto 1866, n. 3151.
- RD (1866b):** Regio Decreto 29 novembre 1866, n. 3411.
- RD (1866c):** Regio Decreto 28 dicembre 1866, n. 3472.
- RD (1868):** Regio Decreto 23 luglio 1868, n. 4529.
- RD (1869):** Regio Decreto 18 novembre 1869, n. 5347.
- RD (1870):** Regio Decreto 8 dicembre 1870, n. 6096.
- RD (1871a):** Regio Decreto 10 marzo 1871, n. 113 (serie 2^a).
- RD (1871b):** Regio Decreto 26 novembre 1871, n. 542 (serie 2^a).
- RD (1874):** Regio Decreto 24 maggio 1874, n. 1928 (serie 2^a).
- RD (1876):** Regio Decreto 19 novembre 1876, n. 3512 (serie 2^a).
- RD (1877a):** Regio Decreto 21 aprile 1877, n. 4233, (serie 2^a).
- RD (1877b):** Regio Decreto 29 novembre 1877, n. 4190.
- RD (1877c):** Regio Decreto 30 dicembre 1877, n. 4234, (serie 2^a).
- RD (1878a):** Regio Decreto 24 febbraio 1878, n. 4306 (serie 2^a).
- RD (1878b):** Regio Decreto 7 marzo 1878, n. 4328.
- RD (1879):** Regio Decreto 11 settembre 1879, n. 5131 (serie 2^a).
- RD (1889):** Regio Decreto 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3^a).
- RD (1891):** Regio Decreto 1^o febbraio 1891, n. 260.

RD (1902): Regio Decreto 2 agosto 1902, n. 377.

RDC (1871-1891; 1897-1925): Rivista di discipline carcerarie. Firenze, Tipografia Fodratti; poi Firenze, Tipografia Cenniniana, poi Roma Tipografia Artero e C., poi Roma, Tipografia delle Mantellate.

RP (1874): Rivista penale. Torino, Unione Tipografico-Editrice.

Rossi, G. B. (1866): La pena dei bagni marittimi. Vergogna della civiltà, piaga dell'erario. In *Effemeride Carceraria*. II. Torino-Firenze, Tipografia Fodratti, 71-87.